

## DCLXXIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

## DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	38224	
<b>Comunicazione del Presidente sulla deliberazione della Giunta delle elezioni in merito alle questioni relative al collegio unico nazionale. (Esame):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	38226, 38230, 38231, 38232, 38233, 38235, 38236, 38244, 38245	
CORBI . . . . .	38229	
COLITTO . . . . .	38231, 38232	
FERRI . . . . .	38233, 38234	
VILLELLI . . . . .	38235	
DE FRANCESCO . . . . .	38236	
DEGLI OCCHI . . . . .	38237	
TESAURO . . . . .	38237	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Presidente della Giunta</i> . . . . .	38241, 38245	
SANSONE . . . . .	38244, 38245	
<b>Disegni di legge (Presentazione)</b> . . . . .	38226, 38245	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti che siano manuali coltivatori del fondo. (2169) . . . . .	38247	
PRESIDENTE . . . . .	38247	
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	38247	
GOMEZ D' AYALA . . . . .	38247, 38248, 38250	
BIGI . . . . .	38247	
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	38247, 38251	
VALANDRO GIGLIOLA . . . . .	38248	
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	38249	
MICELI . . . . .	38249	
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	38251	
<b>Proposte di legge:</b>		
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .		38224
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .		38251
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .		38224
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Senatori PETTI E AGOSTINO: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (3242) . . . . .		38246
PRESIDENTE . . . . .		38246
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>		
PRESIDENTE . . . . .		38224
FOGLIAZZA . . . . .		38224
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		38225
GRECO . . . . .		38225
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .		38226
<b>Proposte e disegno di legge (Seguito discussione):</b>		
Gozzi ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065) . . . . .		38251
PRESIDENTE . . . . .		38251
ZANIBELLI . . . . .		38251
<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):</b>		
PRESIDENTE . . . . .		38245
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Presidente della Giunta</i> . . . . .		38245

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

	PAG.
BUZZELLI, <i>Relatore di minoranza</i>	38245
COLITTO	38246
DANTE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	38246
MARTUSCELLI, <i>Relatore di minoranza</i>	38246
GATTO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	38246
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	38246
<b>Interrogazioni, interpellanze e mozioni</b>	
<i>(Annunzio)</i>	
PRESIDENTE .	38253, 38263
ROBERTI	38263
FAILLA	38263
RAFFAELLI	38263
CAPRARA .	38263
<b>Votazioni segrete</b>	38249, 38251

**La seduta comincia alle 16.**

AMENDOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri

*(È approvato)*

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Aimi, Pignatelli, Sabatini e Tosi

*(I congedi sono concessi)*

**Trasmissione dal senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i provvedimenti:

GENNAI TONIETTI ERISIA ed altri « Modificazione all'ordinamento delle scuole di ostetricia » *(Già approvato dalla XI Commissione della Camera e modificato da quella XI Commissione)* (2083-B);

Senatori AMIGONI ed altri: « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » *(Approvato da quella II Commissione)* (3331).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi, il primo, alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; il secondo, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GATTO ed altri: « Riconoscimento della personalità giuridica del " Consorzio per lo svi-

luppo della zona industriale di Marghera " » (3325);

SAVIO EMANUELA e VILLA: « Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (3326);

SCARPA ed altri: « Costituzione dell'Ente nazionale attività ricreative (E.N.A.R.) » (3327);

MAGLIETTA ed altri: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato » (3328),

CAPPUGI ed altri: « Modifica alle norme sull'esercizio delle farmacie di cui al testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 » (3329);

CAPPUGI e COLASANTO: « Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari » (3330).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede, delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Svolgimento di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Fogliazza, Magnani, Scarpa, Fora, Montanari, Rigamonti, Baltaro, Ricca, Marangoni Spartaco, Cavallari Vincenzo, Lombardi Carlo, Napolitano Giorgio, Compagnoni, Magno, Maglietta, Di Mauro, Rosini, Bigi, Gomez D'Ayala, Grifone, Miceli, Sacchetti, Floreanini Gissella, Cremaschi, Marabini, Clocchiatti, Nicoletto e Cavazzini:

« Parificazione, in materia di assegni familiari, dei lavoratori dell'agricoltura a quelli del settore industriale » (3243).

L'onorevole Fogliazza ha facoltà di svolgerla.

FOGLIAZZA. La proposta di legge che mi onoro illustrare non abbisogna di grandi discorsi, perché il più convincente discorso sta nella realtà dei fatti, sta nelle cose, e sono convinto che tutti i colleghi, anche quelli che meno seguono questi problemi, non potranno non condividere i motivi che stanno alla base della proposta stessa.

Si trascina in Italia, tra le tante ingiustizie, quella della disparità di trattamento di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

assegni familiari tra i lavoratori dell'agricoltura e quelli di altri settori.

Si tratta, onorevoli colleghi, di perequare gli attuali assegni familiari in agricoltura, che sono di lire 90, 60 e 30 giornaliere rispettivamente per il figlio, per il coniuge e per il genitore a carico, a quelli in vigore nel settore industriale, portandoli cioè a lire 167, 116 e 55 giornaliere, sempre rispettivamente per il figlio, per il coniuge e per il genitore a carico.

Se è vero che per gli altri settori si pone il problema di un adeguamento degli assegni familiari al reale costo della vita, anche per mantenere il carattere di integrazione salariale che è proprio dell'istituto dell'assegno familiare, è anche vero che non si può mantenere lo squilibrio oggi esistente tra i vari settori.

La cosa è tanto più grave in quanto ci troviamo di fronte alla categoria dei braccianti, di lavoratori da tutti riconosciuti i più poveri e perciò i più bisognosi di interventi sociali. Più bisognosi, per lo stato di sottoccupazione esistente nelle campagne, per il carattere di instabilità della occupazione stessa, per i bassi salari in confronto a quelli delle categorie di altri settori produttivi. Lo stesso problema si presenta per gli altri aspetti assistenziali e previdenziali. Credo perciò che saremo tutti d'accordo non solo per la presa in considerazione della proposta, ma anche nel non fermarci di fronte a eventuali difficoltà che si possono incontrare per il finanziamento. Quando si vuole, nessuna difficoltà può essere tale da impedire di risolvere un così grave ed importante problema sociale ed umano come questo. Non credo poi che gli agrari possano avere argomenti validi da opporre a un aumento dei contributi assicurativi.

La nostra proposta di legge, a questo proposito, prevede l'esonero per le piccole aziende per le giornate di punta nei lavori in cui i mezzadri ed i contadini sono costretti a ricorrere a manodopera bracciantile, perché sappiamo che se vi è un settore in cui la crisi si fa sentire, questo è particolarmente quello delle suddette categorie agricole.

Conoscendo, però, certe resistenze che si oppongono alla normale fonte di finanziamento che deve restare nell'ambito dei contributi unificati, si è creduto che la sede più opportuna sia quella legislativa, anche perché la materia è sempre stata regolamentata con disegni di legge governativi, indipendentemente dalla posizione di chi per legge è chiamato a sostenere il relativo finanziamento.

Onorevoli colleghi, la cosa è così grave che merita l'attenzione della Camera, ed il problema si presenta ancora più urgente perché siamo alla vigilia dell'inverno e quindi al rincrudirsi delle condizioni di vita dei braccianti e dei salariati agricoli.

Per questi motivi, signor Presidente, sono certo che la Camera vorrà prendere in considerazione la nostra proposta di legge attesa da tutti i lavoratori agricoli del nostro paese. Mi permetto anche di chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta Fogliazza.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Greco, Grimaldi, Chiarolanza, Alhata di Montereale, Cafiero, Del Fante, Preziosi, Jannelli, Spadazzi e Amato:

«Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato» (3247).

L'onorevole Greco ha facoltà di svolgerla.

CRECO. La risoluzione del problema dei sottufficiali rappresenta il presupposto fondamentale per la più omogenea costituzione delle forze armate, nonché l'elemento base per il migliore funzionamento di tutti i più delicati servizi dello Stato, così per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica come per la tutela degli interessi di ogni natura, che si identificano con la vita stessa della nazione.

Dopo la fulminante vittoria delle armi tedesche nel conflitto del 1870, si disse che la guerra era stata vinta dai sottufficiali. La cosa si poteva considerare sostanzialmente vera, se si pensa che l'opera di questi benemeriti servitori dello Stato si svolge in continuità di immediati rapporti di responsabilità, di educazione, di addestramento e di comando con i reparti cui essi sono preposti e in permanente servizio di vigilanza nelle funzioni di controllo di tutti i rami di attività generale dello Stato affidato ai corpi armati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

Opera di doverosa giustizia, commisurata al rendimento e all'attività di questa benemerita classe di servitori della nazione, appare dunque l'allineamento economico, che, con la presente proposta di legge, si propone in loro favore all'approvazione del Parlamento.

Come è stato rilevato nella relazione che accompagna la presente proposta di legge, trattasi di sottufficiali comandanti di plotoni, di distaccamenti, di polveriere, di stazioni, di sezioni, di brigate, di aeroporti, di capitanerie, di piloti di reattori, di direttori di stazioni meteorologiche, che portano nell'assolvimento dei loro compiti alto senso di coscienza, intelligente responsabilità, congiunta ad alto livello di preparazione tecnico-professionale.

La sperequazione fondamentale dell'attuale trattamento economico dei sottufficiali sta nel non aver equiparato, all'origine, lo stipendio del maresciallo maggiore (grado che sta all'apice del personale della carriera esecutiva) allo stipendio che percepisce l'impiegato civile giunto all'apice della carriera esecutiva statale. Sono stati così declassati economicamente e moralmente tutti i gradi della gerarchia dei sottufficiali, tanto è che il sergente è stato completamente escluso dalla equiparazione, così che il suo stipendio non trova alcun riferimento con lo stipendio che percepisce l'applicato aggiunto, grado iniziale della carriera esecutiva.

La proposta di legge rappresenta un atto di doverosa giustizia verso tutti questi benemeriti sottufficiali, che in ogni campo, in ogni ramo di attività del servizio, portano un elevatissimo contributo di intelligente rendimento.

In questa serena e doverosa valutazione e nel ricordo dell'olocausto generoso di sangue che i sottufficiali di ogni arma e corpo diedero in tutte le guerre per mantenere fede al doloroso credo di sangue della loro religione e del loro dovere, confidiamo che il Parlamento vorrà rendere loro quella giustizia che essi attendono in disciplinato silenzio.

Con questa fede, auspichiamo che la presente proposta di legge trovi la vostra alta approvazione.

Chiedo anche l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Greco.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANDREOTTI, Ministro delle finanze.** Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Adesione alla convenzione per l'istituzione di una Organizzazione internazionale di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 ottobre 1955 ed esecuzione della convenzione stessa »

Chiedo l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

#### Comunicazione del Presidente sulla deliberazione della Giunta delle elezioni in merito alle questioni relative al collegio unico nazionale.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Comunicazione del Presidente sulla deliberazione della Giunta delle elezioni in merito alle questioni relative al collegio unico nazionale.

Vorrei dare una informazione preliminare alla Camera, per rendere chiari i limiti della discussione che oggi ho desiderato provocare per omaggio all'Assemblea.

Come è noto, il problema della formazione del collegio unico nazionale dette luogo fin dall'inizio a gravissime difficoltà interpretative. Questa è la ragione per la quale la Giunta delle elezioni ha deliberato in proposito con un certo ritardo. La consa-

pevolezza delle difficoltà del problema e della estrema gravità delle conseguenze ha legittimamente indotto la Giunta a meditare la questione ampiamente.

Quando essa pervenne alle sue conclusioni, io ebbi un colloquio col suo presidente onorevole Jervolino e in quella sede prospettai, nella mia posizione di Presidente della Camera, l'opportunità che l'Assemblea fosse investita dell'esame dei principi giuridici in base ai quali si doveva procedere alla convalida dei deputati eletti nel collegio unico nazionale.

L'onorevole Jervolino riferì molto cortesemente questa mia richiesta orale alla Giunta delle elezioni, la quale deliberò invece di non ritenere che l'Assemblea avesse i poteri di esaminare questo problema. Ho ricevuto comunicazione di questa decisione con una lettera di cui ho dato lettura nella stessa sera in cui mi pervenne, il 21 novembre corrente, e che ritengo opportuno rileggere oggi prima che si apra la discussione su di essa.

La lettera della Giunta, a firma dell'onorevole Angelo Raffaele Jervolino, è la seguente:

« Onorevole Presidente, in data odierna ho comunicato alla Giunta delle elezioni la richiesta da lei fattami oralmente perché i principi interpretativi della legge elettorale 1953, n. 148, adottati dalla Giunta stessa nello scorso anno a proposito della formazione del collegio unico nazionale, e connesse questioni, siano confortati dal parere della Camera. Ho anche ampiamente spiegato i motivi per i quali ritenevo di poter senz'altro aderire alla suddetta richiesta.

« La Giunta, dopo ampia discussione, ha però ritenuto che la propria competenza, nel caso in esame, ha carattere esclusivo in virtù dell'articolo 10 del regolamento interno e che essa non ha altro obbligo che comunicare al Presidente della Camera, per il loro successivo annuncio all'Assemblea, le convalide effettuate.

« Conseguentemente la Giunta ha anche deciso di procedere, in una prossima seduta, alle operazioni di convalida. Tuttavia, dato il caso speciale, la Giunta ha deliberato di premettere alla pura elencazione delle convalide l'indicazione dei principi adottati, per semplice informazione dell'Assemblea ».

Di fronte a questa comunicazione mi è parso opportuno pregare ancora una volta l'onorevole Jervolino di soprassedere alla deliberazione formale di convalida, per non creare possibili conflitti, e per consentire che

l'Assemblea fosse investita di questa questione preliminare. Il punto da porre in rilievo subito è, pertanto, questo: l'Assemblea è oggi chiamata ad esaminare e a votare limitatamente alla questione se l'Assemblea abbia o meno il diritto di esaminare i principi in base ai quali la Giunta dovrebbe procedere alle convalide.

Quindi prego gli onorevoli colleghi, che eventualmente volessero intervenire nella discussione, di astenersi da qualsiasi valutazione della questione di merito. Oggi non si discute dei principi giuridici che regolano il collegio unico nazionale, altrimenti si violano quelle norme di correttezza, alle quali in questo momento mi ispiro chiedendo all'Assemblea di stabilire se a discutere di tali principi è competente essa stessa oppure la Giunta delle elezioni.

Prima di dare la parola agli eventuali oratori, devo anche giustificare la ispirazione di questa mia richiesta e dare conto della mia posizione premettendo, in assoluta lealtà, che, trattandosi di un problema esclusivamente giuridico, non vi è questione di prestigio presidenziale o della Giunta, né di fiducia nel Presidente della Camera. Questa Assemblea mai come oggi è libera di esprimere il proprio parere senza timore di mancare di riguardo al suo Presidente o di svalutare il potere della Giunta delle elezioni: posizione, quindi, di reciproca assoluta libertà.

Quali sono stati i motivi ai quali mi sono ispirato nel fare la richiesta, di cui vi ho parlato al presidente della Giunta delle elezioni? Non ho preso posizione perché il problema è veramente antico ed è stato elaborato anche in dottrina con una certa prevalenza dell'orientamento seguito dalla Giunta. La questione è se la convalida sia un potere esclusivo della Giunta oppure un potere che le è delegato dall'Assemblea. La preminente opinione nella dottrina e nella prassi è nel primo senso, nel senso cioè che la Giunta disponga di un potere esclusivo in tema di convalida, non operi quindi per delega dell'Assemblea. Conseguenza di questa premessa, secondo la preminente opinione (purtroppo questo è un problema per il quale non vi è pacifica soluzione, né esistono precise norme di legge, sul quale io propendo per la tesi della non esclusività dei poteri della Giunta) è che l'Assemblea non può mai sostituirsi alla Giunta nelle convalide.

Vi sono numerosi precedenti che confermano questa tesi: si tratta di situazioni nelle quali l'Assemblea non si è mai sovrapposta alla Giunta, adottando l'espedito in taluni casi di invitare questa ad un nuovo esame

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

su nuovi elementi. È questo un modo molto fine per risolvere un problema giuridico veramente delicato: non rivendicare all'Assemblea un potere che si sovrapponga a quello della Giunta, ma richiamare la Giunta alla opportunità di un nuovo esame della situazione.

Ma non è questo il problema che il Presidente della Camera ha voluto porre in discussione. Il problema in esame presenta un aspetto nuovissimo, del quale credo che anche coloro i quali sosterranno una tesi contraria a quella da me esposta si dovranno rendere conto.

L'aspetto particolare è che qui non siamo nell'ambito di una vera e propria convalida. La convalida riguarda il singolo deputato: tutto il regolamento della Camera, le stesse norme costituzionali ed il regolamento interno della Giunta, quando disciplinano il problema della convalida, configurano questa come istituto della convalida del singolo proclamato. Le norme del regolamento interno della Giunta delle elezioni si riferiscono infatti al caso singolo, convalida del singolo proclamato.

In questa circostanza, invece, la Giunta delle elezioni è costretta dalla situazione oggettiva, non per suo arbitrio o per un suo dirottamento da principi generali, a dovere esaminare un più complesso problema, che riguarda la posizione di molti deputati, cioè deve convalidare tutti i deputati eletti nel collegio unico nazionale. La convalida deve intervenire (o non intervenire) in base a determinati principi interpretativi delle norme di legge che regolano questa materia. Lascio impregiudicata la questione se a procedere alla convalida è competente in via esclusiva la Giunta; ma chi è competente a fissare i predetti principi interpretativi? Qui non si tratta più del caso singolo, e la pluralità dei casi è il primo aspetto *sui generis* della questione, che mi faceva pensare alla opportunità che i principi interpretativi potessero essere deliberati dall'Assemblea.

Secondo aspetto è che nel merito — ed io non prendo posizione nel merito: non posso né intendo prenderla — la questione è di un'estrema delicatezza. Basti pensare che proprio il presidente dell'ufficio elettorale nazionale il 21 giugno 1953, nell'inviare una sua comunicazione alla Camera, affermava: «L'ufficio ha ritenuto suo compito la individuazione dei subentranti resa indispensabile dall'esigenza di determinare, nella carenza della legge n. 148, del 1953, il criterio da adottare per la copertura dei seggi, che da

tutte le proclamazioni venivano resi vacanti e di stabilire, quindi, allo stato attuale, in base agli elementi riassuntivi di tutte le circoscrizioni in sue mani, i nominativi dei subingredienti, salvo alla Giunta delle elezioni, oltre il controllo, l'esame delle nuove situazioni, che venissero a determinarsi con gli ulteriori sviluppi eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 26 del 1948 »

Mi riferisco a questo documento soltanto per porre in rilievo che già l'ufficio elettorale nazionale si rendeva conto dell'estrema delicatezza del problema, negando che nella legge n. 148 del 1953 vi fosse un criterio da adottare per la soluzione di questo problema.

Ora, pur mantenendo il problema nell'ambito delle convalide, quanto ho ricordato gli conferisce un aspetto delicato, interessante, che ha colpito l'opinione pubblica.

L'ultimo aspetto da considerare è l'atteggiamento tenuto dalla Camera in merito al problema della compatibilità o meno della funzione di deputato con quella di presidente di amministrazione provinciale e di sindaco di comune capoluogo di provincia. Questo problema fu discusso dall'Assemblea nella trascorsa legislatura, sotto la presidenza di altro e più autorevole Presidente: e l'Assemblea deliberò una certa interpretazione della norma di legge a cui si attenne la Giunta.

In questa stessa legislatura noi siamo davanti al medesimo problema, e la Camera è a conoscenza di un documento che risale al 1956, a firma dell'onorevole Pignatelli, relatore della Giunta, con cui si investe l'Assemblea di questa questione.

E qui è da ricordare anche il tentativo dell'onorevole Jervolino, presidente della Giunta delle elezioni, di giungere ad una soluzione al riguardo. Sarebbe evidentemente stata opportuna una disposizione di legge intorno a ciò, ma, in difetto, la Giunta ha deliberato di investire l'Assemblea del compito di dare una interpretazione, potremmo dire autentica, che fissi i principi in base a cui essa possa procedere.

Questo triplice ordine di ragioni, mi ha fatto pensare alla opportunità che l'Assemblea discuta se essa ha o meno il potere di deliberare intorno ai principi interpretativi riguardanti il collegio unico nazionale che la Giunta sia tenuta ad applicare.

Investo pertanto l'Assemblea di questa questione di competenza.

Per dare maggiore libertà all'Assemblea nei confronti del Presidente, porrò ai voti per prima la proposta della Giunta delle ele-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

zioni, e cioè che la Giunta debba procedere da sola anche alla fissazione dei principi interpretativi delle norme concernenti il collegio unico nazionale. Ove tale tesi fosse accolta dall'Assemblea, evidentemente la Giunta riprenderebbe il suo *iter* e procederebbe alle convalide.

Se questa tesi eventualmente fosse respinta, resterebbe inteso che in altra successiva seduta, su un documento che la Giunta dovrebbe apprestare, e in cui enunci i principi a cui intende ispirarsi, la Camera sarebbe chiamata a discutere i principi ai quali la Giunta dovrà ispirarsi nel procedere alla convalida.

Dichiaro aperta la discussione su queste comunicazioni.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CORBI. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per avermi tolto da grave imbarazzo, avendo precisato che, anche dovendosi esprimere avviso diverso da quello suo autorevolissimo non si vorrà così commettere mancanza alcuna nei confronti della Presidenza. E invero si tratta di una interpretazione squisitamente giuridica, nella quale i pareri possono anche essere in contrasto con quelli sostenuti dalla Presidenza della nostra Assemblea. Mi auguro che ella voglia anche perdonarmi l'imprudenza, se io, che in queste cose sono orecchiante, oserò manifestare parere diverso da quello espresso da lei, che, invece in queste cose è maestro.

In una precedente seduta il Presidente della nostra Camera propose che avesse a discutersi la materia che oggi stiamo per esaminare; il Presidente dette anche comunicazione di una decisione della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni, infatti, su questa materia si espresse in maniera pressoché unanime, essendosi verificato che uno solo dei suoi membri votasse in maniera diversa da quella degli altri componenti. La Giunta rivendicava a sé l'esclusiva competenza di convalidare; e la stessa Giunta discusse sulla opportunità o meno — anzi, sul dovere o meno — di comunicare alla Camera i criteri in base ai quali era venuta nella determinazione di adottare il provvedimento di convalida che la Giunta si riserva ancora di comunicare all'Assemblea.

La Giunta, cioè, ritenne che, trattandosi di convalida, essa non avesse che a richiamarsi all'articolo 10 del suo regolamento interno in riferimento a quanto l'articolo 25 del regolamento della Camera ad essa conferisce di poteri; e ritenne, appunto avvalendosi

dei poteri conferitile dall'articolo 10, che non avesse altro a fare che dare pura e semplice comunicazione all'Assemblea plenaria delle avvenute convalide.

Senonché, si ritenne, su proposta autorevole del presidente della Giunta stessa, di dover chiarire anche alla Camera i motivi per cui la Giunta aveva adottato quel deliberato.

Ma il rendere edotta la Camera dei motivi per cui la Giunta si era pronunciata in un senso anziché in un altro non significava facoltà per la Camera di discuterli, ma voleva essere solo un atto di ossequio al Presidente della Assemblea prima ed a quello della Giunta delle elezioni dopo, che questa richiesta avevano fatto.

Ora, l'onorevole Presidente della Camera ha precisato nella precedente seduta, e qui ha ricordato, che si vuol fare salva la competenza esclusiva della Giunta, ma nello stesso tempo ritiene necessario sottoporre al giudizio della Camera le tesi della Giunta.

Mi sia consentito di rilevare la contraddizione: se all'Assemblea si riconosce il diritto di pronunciarsi a favore o meno sulle tesi della Giunta, è evidente che il giudicato e la competenza stessa della Giunta vengono ad essere posti in discussione.

Che cosa infatti accadrebbe, onorevoli colleghi, qualora l'Assemblea respingesse le ragioni che hanno indotto la Giunta a quel determinato proposito e a quella deliberazione? Ne deriverebbe necessariamente la impossibilità delle convalide, per vizio giuridico, poiché non suffragate dalla Assemblea; ne nascerebbe quindi un conflitto difficilmente sanabile fra la Giunta delle elezioni e l'Assemblea.

Ma ha l'Assemblea plenaria il potere di contraddire un deliberato della Giunta? Questa possibilità l'Assemblea l'ha, ma solo in un caso. L'ha cioè solo nel caso in cui si tratti di procedimento giurisdizionale e non, come nel caso presente, quando si tratta di un puro e semplice controllo amministrativo.

Qual è infatti il caso in cui l'Assemblea, per prassi costante, è stata chiamata a pronunciarsi e ha rivendicato a sé anche il diritto di manifestare parere diverso da quello della Giunta? Quello in cui la elezione di un deputato è stata contestata e, secondo la procedura che il regolamento prescrive, è stato consentito agli interessati di avvalersi di tutte le garanzie: diritto alla difesa, pubblico dibattito, conoscenza degli atti e motivi che hanno originato la contestazione della elezione. Invece mai l'Assemblea è stata

chiamata a pronunziarsi — né lo potrebbe — quando si tratta di un puro e semplice controllo amministrativo. Ed il caso nostro è quello di un controllo amministrativo; e infatti, non si è avuta la pubblica seduta prevista dal regolamento, né i ricorrenti sono stati rappresentati dai loro difensori. La Giunta, così come essa doveva, ha vagliato i motivi di ricorso, le argomentazioni dell'una e dell'altra parte ed ha emesso il suo verdetto che, a mio modesto avviso, è irrevocabile. Ecco il caso che oggi noi dobbiamo esaminare.

Si potrebbe obiettare che l'Assemblea è sovrana e che la Giunta è soltanto una emanazione dell'Assemblea per cui tutti i suoi atti possono essere rivisti ed anche corretti dalla stessa Assemblea plenaria. Ma io credo che questa tesi non potrebbe reggere ad un attento esame della questione, perché qui non si delega alla Giunta si tratta bensì di una distribuzione di competenze; tant'è che l'articolo 25 del regolamento prescrive che « per quanto non è prescritto dal presente regolamento, la Giunta delle elezioni provvede con il proprio regolamento interno ». Il regolamento interno della Giunta delle elezioni a questo proposito è inequivocabile, poiché all'articolo 10 si legge: « Se la elezione è convalidata ne sarà data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera ». Pura e semplice comunicazione alla Presidenza della Camera. E la Presidenza, quando questa comunicazione riceve, non pronuncia altro che una formula di rito e l'Assemblea stessa non ha facoltà di pronunciare avviso diverso da quello che la Giunta delle elezioni ha già manifestato.

Ma, onorevoli colleghi, la questione che ci è di fronte non è occasione di astrattezze accademiche, motivo di inutili cavilli, essa investe questioni di fondo gravi, che esigono una nostra attenta riflessione, tenuto conto del fatto che altrimenti si correrebbe il rischio di creare un precedente le cui conseguenze potrebbero veramente essere lesive della dignità del Parlamento e, soprattutto, dei diritti delle minoranze parlamentari.

Infatti, se alla Giunta dovesse essere tolto il potere di pronunziarsi come organo deliberante e si dovesse rimettere ad una maggioranza parlamentare il diritto alla convalida dei deputati, allora non più sarebbero gli elettori ad eleggere i rappresentanti in Parlamento, ma sarebbe una maggioranza che, senza render conto del proprio operato e senza motivarlo, può accordare o denegare la convalida stessa a ciascuno dei suoi membri.

Tanto è vero che, quando viene contestata la elezione di un deputato, si ha una speciale procedura a garanzia del ricorrente e a garanzia dell'eletto. Ma, quando invece si tratta di convalida pura e semplice, analoga garanzia non vi è, e l'unica tutela potrebbe, semmai, essere quella insita nell'onesta coscienza e nella correttezza politica della maggioranza parlamentare.

Voi capite, quindi, come noi ci troveremo in un campo minato, avventuroso, qualora anche per le convalide fosse ammesso, in appello un voto dell'Assemblea, la quale si pronunciasse circa l'elezione di un deputato a maggioranza di voti.

È inutile che spenda soverchie parole per dire che, se così dovesse avvenire, noi sottrarremo al corpo elettorale la sua piena sovranità e potremmo contravvenire alla sua stessa manifestazione di volontà tramite un voto di maggioranza parlamentare, che quella espressione annulli o contraddica.

Ecco perché, signor Presidente, credo che la questione meriti un'attenta riflessione; e sono del pari convinto che non possano essere posti in discussione i motivi che hanno portato la Giunta delle elezioni ad adottare il deliberato che fra pochi giorni ella dovrebbe proporre all'Assemblea, quello della convalida.

**PRESIDENTE.** Il mio compito sarà di annunziare, non di proporre.

**CORBI.** Se si tratta di un annunzio puro e semplice, allora io non ho, né la mia parte ha, alcuna obiezione da muovere, perché anzi questo è stato il deliberato espresso dalla stessa Giunta delle elezioni. Ma se all'annunzio si dovesse far seguire un dibattito, che dovrebbe concludersi con un voto, allora noi dovremmo esprimere parere contrario, perché in questo dibattito vedremmo una violazione del regolamento, una denegazione dei principi di sovranità della Giunta delle elezioni, quali le sono riconosciuti dal regolamento della Camera, e vedremmo instaurarsi una procedura che non ha precedenti. Tutta la prassi sta a confortare la mia tesi; oso ricordare che un caso analogo si è avuto nel 1894 e che l'allora Presidente della Camera, onorevole Crispi, ebbe a ritenere che le convalide non potessero in nessun caso essere discusse dalla Camera, ché la competenza della Giunta era sovrana e irrevocabili le sue decisioni.

Per questo, signor Presidente, riservandomi eventualmente di entrare più addentro nella questione — mi auguro che non sia necessario — quando avrò ascoltato il parere diverso di altri membri di questa Assemblea, concludo sostenendo che il Presidente potrà,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

dovrà ascoltare il giudizio della Giunta rendendo noti alla Camera unicamente i criteri che la Giunta ha seguito per adottare il provvedimento di convalida, ma che questi criteri non possono essere posti in discussione e tanto meno sottoposti a un voto di maggioranza.

**PRESIDENTE.** Per chiarire le posizioni procedurali in riferimento all'ultimo rilievo dell'onorevole Corbi, vorrei stabilire che, se eventualmente la Camera accogliesse la proposta della Giunta delle elezioni, io mi limiterò soltanto ad annunciare le convalide, senza, naturalmente, sottoporre a discussione i principi seguiti dalla Giunta per le convalide stesse.

**SANSONE.** È questo che vuole il regolamento!

**COLITTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COLITTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dare atto con grande soddisfazione, dirò con grande gioia, all'illustre Presidente della nostra Assemblea dell'omaggio che ha ritenuto di rendere alla Camera, chiamandola ad occuparsi di una questione che giustamente ha ritenuto e ritiene molto importante ed insieme molto delicata.

Il nostro Presidente è così amabile, è così colto, è così signore che, se manifesta un desiderio, è molto difficile trovare chi ad esso osi opporsi.

Vediamo un poco come stanno le cose, illuminati dal suo sorriso...

**PRESIDENTE.** Il sorriso di chi si accinge a perdere in bellezza, visto che queste sue parole così cortesi sono dirette ad introdurre un pensiero diverso, che io rispetto. È vero atto di democrazia.

**COLITTO.** Io presentai il 31 ottobre del 1955 una relazione, che, naturalmente a mio giudizio, parmi dettata...

**PRESIDENTE.** Ed è, se ella me lo consente, pregevolissima. Non ne ho parlato, perché è ancora un atto interno della Giunta delle elezioni, che io conosco, ma di cui non posso tener conto ufficialmente. Ecco perché non ho potuto ancora rallegrarmi con lei.

**COLITTO.** La ringrazio, signor Presidente.

Presentai, dunque, un'ampia relazione a proposito delle operazioni elettorali relative al collegio unico nazionale formulando le relative conclusioni.

Prima che a me, l'incarico era stato dato all'ottimo onorevole De Caro. Questi fu in seguito chiamato al Governo ed io presi nella Giunta il suo posto. La Giunta diede allora a me l'incarico dato prima all'onorevole De

Caro. Essendo stato anch'io eletto nel collegio unico nazionale, per delicatezza rassegnai le dimissioni; ma la Giunta le respinse, a seguito di che mi posi al lavoro ed esposi le mie conclusioni nella relazione, di cui ho parlato.

La Giunta delle elezioni, sotto la vigile guida del suo illustre presidente, onorevole Jervolino, esaminò a lungo le questioni da me prospettate e, formulate in modo veramente molto preciso, le approvò a scrutinio segreto, nelle sedute del 21 giugno e del 29 novembre 1956.

Si sarebbe dovuto dopo, tenuto conto dei principi in tal guisa approvati, applicarli alle persone e dichiarare, in base alle norme vigenti, non contestabile la loro elezione e dare, poi, di tutto comunicazione all'Assemblea che ne avrebbe preso atto.

Questo, signor Presidente, è l'iter prescritto, se non mi inganno, dalle norme vigenti. È questo l'iter sino ad oggi seguito tutte le volte in cui la Giunta ha ritenuto di non dovere contestare una elezione, ma di convalidarla. La Giunta ha sempre proceduto alla convalida e ne ha informato l'Assemblea, che ne ha preso atto.

Ma tale iter, questa volta, è stato interrotto perché il Presidente insigne della Camera desidera dall'Assemblea sapere qualche cosa. Che cosa?

Ho sotto gli occhi, signor Presidente, il resoconto sommario della seduta del 21 novembre, non avendo avuto, quella volta, il grande piacere di ascoltare la sua serena e suggestiva parola. Dal verbale risulta che, anche secondo il Presidente, la Giunta ha la competenza « esclusiva » per la convalida. Egli, il Presidente, che è un sottile giurista ed insieme un profondo conoscitore delle norme regolatrici della Camera, non poteva, a mio avviso, fare un'affermazione diversa. La Giunta — egli ha detto — ha la competenza « esclusiva » a procedere alle convalide dei proclamati eletti.

Ma allora, signor Presidente, se è della Giunta la competenza esclusiva per la convalida, la Giunta è altresì competente a valutare essa, e non altri per essa, le questioni di fatto e di diritto che occorre esaminare per giungere alla convalida.

**PRESIDENTE.** Onorevole Colitto, poiché ella fa appello alla mia modesta preparazione giuridica (e le do atto che ella è un valoroso giurista) ed anche perché è probabile che non trovi un difensore in aula della tesi presidenziale — il che, più che rattristarmi, mi mette in una situazione di particolare (non dirò splendido) isolamento — vorrei pre-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

garla di darmi una cortese risposta a due quesiti: 1°) se può ancora parlarsi oggi, specie nel caso del collegio unico nazionale, di convalida del singolo deputato (non bisogna infatti dimenticare che le norme regolamentari sulle convalide risalgono al tempo del collegio uninominale); 2°) come può considerarsi pregiudizialmente irrituale un dibattito in Assemblea su una questione di convalida, quando la stessa Giunta delle elezioni ha in altre occasioni (e la più recente è quella della incompatibilità con le cariche di sindaco di città capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale) sollecitato essa stessa decisioni assembleari.

**COLITTO.** Signor Presidente, poco alla volta arriverò a dare le spiegazioni che ella desidera.

Dicevo che, se è della Giunta la competenza esclusiva per la convalida, la Giunta è altresì competente a valutare essa — e non altri per essa — le questioni di fatto e di diritto che occorre esaminare per giungere alla convalida.

Sarebbe molto strano se, pur riconoscendosi ad un giudice di giudicare di una contesa giudiziaria, non avesse, poi, egli il potere di rendersi ben conto del fatto e di interpretare la norma di legge da tener presente per ben giudicare. Una volta accertato da altri il fatto e da altri interpretata la norma di legge da applicare, che resterebbe al giudice da fare?

Mi sembra, pertanto, che, una volta riconosciuta la competenza della Giunta a convalidare, non si possa, poi, demandare all'Assemblea la interpretazione della legge elettorale che occorre tener presente perché quella convalida possa essere effettuata.

Affidare all'Assemblea la competenza di interpretare quella legge — occorre riconoscerlo — vorrebbe dire affidare all'Assemblea la convalida. Dove andrebbe, in tal caso, a finire la riconosciuta competenza « esclusiva » della Giunta a convalidare?

La questione è indubbiamente molto grave, perché, come giustamente rilevava dianzi l'onorevole Corbi, è evidente che, se l'Assemblea potesse essere chiamata, tenendo conto dei fatti, a interpretare le norme che disciplinano le convalide, l'Assemblea finirebbe per effettuare o negare essa la convalida, il che porrebbe veramente nel nulla, con una rivoluzione enorme di carattere politico, quella che è la volontà degli elettori.

Ma nel caso che ci occupa vi è di più, poiché la Giunta procedette a un primo esame

della questione relativa al collegio unico nazionale ed effettuò delle proclamazioni, di cui non mancò di informare l'Assemblea. E l'Assemblea che fece? Ne prese atto: nessun rilievo venne in quel momento sollevato.

E vi è ancora dell'altro. La Giunta, infatti, signor Presidente, non è che debba ancora interpretare le disposizioni di legge disciplinatrici della materia: la Giunta ha già interpretato — e in modo per essa ormai definitivo — la legge elettorale E. poiché, dall'interpretazione discendono ineluttabili conseguenze (discende, cioè, dalla interpretazione la convalida dell'elezione di un certo numero di colleghi proclamati eletti e non ancora convalidati), può ben dirsi che, nel momento in cui noi parliamo, la Giunta ha già sostanzialmente proceduto alla convalida. La sostanza è stata già dalla Giunta decisa. Il resto, signor Presidente, non è che pura forma.

E allora, così stando le cose, che può fare l'Assemblea? Io per verità, non riesco a comprenderlo. Se competente per la convalida è la Giunta, la quale in questo momento ha già proceduto alla interpretazione della legge (e tale interpretazione porta a delle conseguenze ineluttabili), che cosa può fare la Assemblea? Esprimere un parere? Ma quale norma dà facoltà all'Assemblea di esprimere, in materia, dei pareri? E, ammesso che l'Assemblea possa esprimere in materia un parere, avrebbe dovuto esprimerlo prima della decisione, e non dopo che la decisione è stata presa. Dopo, non più di parere si deve parlare, ma di controllo sull'operato della Giunta. Ma questo controllo sull'operato della Giunta meno che mai è previsto dalle norme regolatrici della materia.

**PRESIDENTE.** Non è previsto neppure l'opposto. Ho già dato per scontata l'esattezza della tesi dell'esclusività del potere di convalida della Giunta, sebbene questa tesi attenda ancora di essere pienamente dimostrata. Ho premesso di accettare questa tesi per semplificare il dibattito e per un doveroso omaggio nei riguardi della Giunta: ma ella, che è un giurista, sa che la strada per arrivare alla dimostrazione di questa tesi è ben lunga ed ardua.

**COLITTO.** Signor Presidente, come ella avrà avuto occasione di sentire, ho cominciato dando atto della sua impostazione, e naturalmente ho detto che ella, con la profondità della cultura giuridica che le adorna la mente e lo spirito, non poteva giungere ad una conclusione difforme. Mi è parso un fuor d'opera allora stare a discutere il problema,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

quando il Presidente della Camera era del mio avviso.

Stavo dicendo che, se la Giunta ha già deciso circa la interpretazione della legge, non ha ora altro da fare che dire: poiché la legge è stata così interpretata, se ne traggono queste conclusioni. La Giunta, perciò, ripeto, ha già provveduto a quella che è la sostanza. Non vi è che da passare all'applicazione dei principî alle persone. Ma questa è forma, non sostanza.

Allo stato degli atti, quindi, l'Assemblea che deve fare? Non dare un parere, poiché nessuna norma prescrive in materia pareri, che, se mai, si sarebbero dovuti chiedere prima e non dopo. Quando un collegio ha deciso, evidentemente un altro collegio non può esercitare che un'azione di controllo, ma questa azione di controllo non è nella specie prescritta dalla legge. Anche ella, signor Presidente, la esclude, dato che ha parlato di una competenza esclusiva della Giunta a convalidare. Ma vi è ancora di più, perché, se ella dà uno sguardo a quello che la Giunta ha fatto in quelle sedute da me ricordate, nei confronti di qualcuno dei nostri colleghi ha già votato la convalida. Nei confronti di qualche nostro collega la Giunta ha già dichiarato non contestabile la elezione. Quindi, per quanto riguarda questo collega, la Giunta ha addirittura non solo interpretato le norme, ma le ha applicate al caso singolo.

Il signor Presidente dianzi formulava un quesito: questa convalida è identica alle altre convalide? Non vi pare, diceva il signor Presidente, che vi è qualcosa di diverso, che la differenzia dalle altre convalide? Anche qui, signor Presidente, provo una specie di timore reverenziale nell'esprimere un parere in disaccordo con il suo...

PRESIDENTE. Lo faccia liberamente.

COLITTO. La verità è questa, che tale diversità non l'ho vista e non la vedo. Perché? Perché la Giunta dovrà persona per persona accertare se la sua elezione non è contestabile.

Affermato il principio, signor Presidente, si dovrà per i singoli proclamati eletti accertare se è o meno applicabile. È perciò che io non vedo come si possa stabilire una differenziazione fra le altre convalide e questa. Mi rendo conto che questa volta ci siamo trovati di fronte ad una serie di norme, che prima non c'erano, ad una serie di norme che hanno richiesto la nostra attenta indagine, il nostro appassionato esame per arrivare ad una loro interpretazione. Ma, una volta

interpretate, signor Presidente, sono state applicate via via alle varie persone.

Per quanto riguarda, poi, l'altro rilievo fatto dal signor Presidente e cioè che la Giunta ha voluto demandare all'Assemblea la questione della compatibilità o meno del mandato parlamentare con la funzione di sindaco, mi permetto di far rilevare che nella Giunta manifestai il mio dissenso. Che posso fare io se, poi, si constitui una maggioranza diversa da quella che da alcuni di noi può essere desiderata? La questione, ad ogni modo, si presenterà in aula, signor Presidente, ed anche in quella occasione sosterrò che l'Assemblea non ha potere di occuparsi della questione. Si comprende che a maggioranza l'Assemblea potrà dire quello che vorrà. Ma da ciò non mi pare che si possano trarre conseguenze molto convincenti.

Anche nell'altra legislatura, signor Presidente, mi permisi di rilevare, a proposito del caso La Pira, che l'Assemblea non era competente ad occuparsene.

Io sono convinto che il suo vivido intelletto le dirà che la Giunta ha fatto molto male nei due casi indicati a scaricare sulle spalle dell'Assemblea una responsabilità, che doveva essa sentire per sé.

E questo è tutto. Il nostro amatissimo Presidente, come dire?, non avrebbe dovuto forse investire l'Assemblea di questa questione. Ma egli ha voluto all'Assemblea rendere omaggio e noi rendiamo omaggio a lui. E, poiché l'Assemblea è chiamata a decidere e il Presidente ha premesso, sorridente, che non si dispiacerà se l'Assemblea andrà in diverso avviso, io mi permetto pregare sorridente, l'Assemblea di andare pure in diverso avviso. E così la Giunta avrà la possibilità di riprendere il suo cammino e di arrivare tranquillamente pur essa sorridente, al traguardo, che ormai può essere senz'altro raggiunto.

FERRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pare anche a noi che la Camera, malgrado il tenore degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, tenore di interventi ai quali anticipo subito che anche il mio gruppo aderisce, pare anche a noi che la Camera debba essere grata...

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, vorrei pregarla di una sola rettifica che interessa l'Assemblea: non parliamo in nome dei gruppi su problemi di Giunta delle elezioni. Questo, me lo consenta, perché si distacchino i problemi di Giunta dalle posizioni di partito.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

FERRI. Aderisco alla sua richiesta, signor Presidente

Pare anche a noi — dicevo — che la Camera debba essere grata a lei, signor Presidente, della squisita sensibilità e delicatezza che ella ha mostrato nell'investire l'Assemblea del problema che ella ha ritenuto scorgere in occasione del procedimento di convalida da parte della Giunta delle elezioni dei deputati che sono stati proclamati eletti in sostituzione di quelli proclamati a loro volta eletti nel collegio unico nazionale. Squisita sensibilità e correttezza, della quale devono darle atto particolarmente i deputati che siedono sui banchi dei gruppi di minoranza, perché non dobbiamo dimenticare nel considerare la natura e i poteri della Giunta delle elezioni, che essa è diretta emanazione del Presidente della Camera, che, sappiamo tutti, a norma dell'articolo 8 del nostro regolamento, sceglie i deputati componenti la Giunta delle elezioni prescindendo da qualsiasi designazione e, almeno come norme espresse, da qualsiasi proporzionalità di gruppi.

Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che la questione sulla quale oggi l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, per essere rettamente risolta, debba ridursi ad una analisi di quello che è il procedimento che la Giunta delle elezioni ha in corso nei confronti dei deputati eletti nel collegio unico nazionale. Se siamo di fronte, come a me sembra risulta in maniera incontrovertibile, ad un procedimento di convalida, credo non possa esservi dubbio che a norma dell'articolo 10 del regolamento della Giunta delle elezioni l'Assemblea non debba essere minimamente chiamata né a discutere, né a pronunciarsi. Dice, infatti, il regolamento della Giunta che se l'elezione è convalidata, ne sarà data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera.

Onorevoli colleghi, è vero che la Giunta delle elezioni per convalidare questi deputati ha dovuto risolvere prima un problema di interpretazione di un articolo della legge elettorale. E qui mi si consenta, prescindendo da ogni spirito polemico, ricordare alla Camera che se oggi dobbiamo affrontare questo problema, su cui vi sono state tante polemiche, vi sono stati tanti pareri di stampa e su cui sappiamo che il collega onorevole Colitto ha presentato alla Giunta delle elezioni una ponderosissima relazione, perché mi pare che si prevedano mentemeno che 12 o 13 soluzioni giuridiche diverse, una tale lacuna è imputabile alla fretta e direi alla presuntuosa sicurezza con cui la maggioranza della Ca-

mera nella precedente legislatura affrontò il problema del collegio unico nazionale e delle modifiche alla legge elettorale del 1948, ritenendo evidentemente, con il respingere ogni emendamento proposto per chiarire termini della questione, che di collegio unico nazionale non si sarebbe parlato perché sarebbe scattato il premio di maggioranza e allora il problema non sarebbe stato minimamente posto.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Il problema sarebbe sorto anche se il premio di maggioranza fosse scattato

SANSONE. L'onorevole Marotta fece male i conti!

FERRI. Mi pare evidente che la Giunta delle elezioni, se è vero che ha dovuto preliminarmente risolvere il problema giuridico dell'interpretazione degli articoli, che mi pare fossero il 59 e il 60, della legge elettorale, modificata con la legge del 1953, paragrafo terzo, non ha inteso prendere una decisione autonoma, a se stante, su questo problema. Dovendo esaminare per la convalida o eventualmente per la contestazione la posizione di questi deputati, ha dovuto risolvere una volta per tutte preliminarmente questo problema.

Ma questo è un atto dell'*iter* interno del procedimento della Giunta, che, dovendo risolvere il problema, se lo è posto per prima. Se si potesse fare un paragone con procedimenti di altra natura, si potrebbe chiamarlo una riunione di procedimenti connessi, perché prima v'è un problema di indole generale, quindi si passa alla contestazione o alla convalida

L'*iter*, però, della Giunta delle elezioni, che ad un certo momento si è interrotto perché è sorta la questione che ella, onorevole Presidente, ha ritenuto di portare al nostro esame, e noi ci inchiniamo alla sensibilità e allo scrupolo che ella ha mostrato nei confronti dell'Assemblea, si sarebbe concluso con tante singole convalide. E qui siamo d'accordo con l'onorevole Presidente, che cioè se questa discussione si concluderà nel senso che noi riteniamo giusto, l'onorevole Presidente dovrà comunicare alla Camera semplicemente le convalide dei singoli deputati, senza fare nessuna comunicazione inerente ai principi generali sui quali la Giunta si è soffermata e si è trovata concorde

Resta questo un atto interno, una fase del procedimento, dell'*iter* che la Giunta ha seguito per arrivare alla convalida dei singoli deputati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

Posta questa chiarificazione, a me sembra, onorevole Presidente, che le norme del regolamento della Camera, le norme del regolamento della Giunta delle elezioni e la prassi costantemente seguita in questo e nei precedenti parlamenti del nostro paese concordino nel farci ritenere che quando la Giunta delle elezioni perviene alla convalida di un deputato, l'Assemblea non è chiamata né a discutere, né a votare. Ad essa viene fatta puramente e semplicemente la comunicazione del Presidente. Perché l'Assemblea sia investita della questione occorre che si tratti di elezione contestata, per la quale la Giunta arriva ad una propria decisione che precede quella dell'Assemblea dopo il procedimento di contestazione.

Quindi, ritengo che non vi sia luogo a discussione né a decisione su questa questione e che si debba riconoscere puramente e semplicemente che si tratta di una questione di carattere generale pregiudiziale che la Giunta delle elezioni ha risolto nel corso del suo procedimento interno per arrivare alla convalida; e se vi sarà convalida, l'Assemblea ascolterà l'annuncio che ella, onorevole Presidente, ne darà, su comunicazione della Giunta delle elezioni.

Se per qualsiasi motivo dovesse esservi una contestazione, questa seguirà l'iter previsto dal regolamento della Camera e da quello della Giunta delle elezioni.

Perciò, ripeto — e non è per non essere secondi a nessuno in quasi una gara di deferenza che la Camera vuole esprimerle, onorevole Presidente, e nel tono di serena obiettività e di elevatezza di questo dibattito, di cui hanno dato esempio i colleghi che mi hanno preceduto, ma perché risponde veramente ad un nostro sentimento, ad una convinzione profonda — che, pur dichiarandomi di diverso avviso da quello che ella ha espresso e che ha già detto di ritenere non sarà condiviso dall'Assemblea, la Camera deve dare atto e riconoscere al suo Presidente di aver dato anche in questa, come in altre circostanze, una prova di squisita sensibilità e di deferenza per i poteri dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, la ringrazio per questa parte conclusiva, nella quale trovo riconoscimento per la mia decisione, perché mi pare fosse mio dovere di fronte ad un problema del genere investire l'Assemblea, la quale soltanto è arbitra di stabilire i limiti dei suoi poteri. La ringrazio molto di questo suo riconoscimento.

VILLELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLELLI. Pochissime considerazioni desidero aggiungere a quanto è stato già detto. Non vi è dubbio che non in sede di conflitto di competenza noi ci troviamo, ma in una gara di amabilità fra la Giunta ed il nostro illustre Presidente della Camera.

Non vi è dubbio, però, che, sulla scorta di quanto è stato già detto, è preciso, penso, il disposto della legge, che — come in definitiva lo stesso Presidente onorevole Leone ha ricordato — non si riferisce ad un collegio plurinomiale, in quanto la legge del 1917 si riferiva al collegio uninominale. Ma anche allora, come in prosieguo, quella legge base non si può chiamare un codicillo ad una realtà direi funzionale o contingente ed accessoria, ma è essa stessa una entità costituzionale, in cui o vi è un potere costituzionale che la legge conferisce o non vi è dubbio che sia un potere delegato. Perché non bisogna dimenticare che la Giunta delle elezioni è di nomina del Presidente della Camera: perciò questo organo nella sua collettività funzionale ripete l'origine e la nomina dei componenti da quella che è l'autorità del Presidente e ne estrinseca il mandato con una potestà collegiale che, a sua volta, raggiunge e consacra in quelle che sono le manifestazioni definitive.

Ora, non vi è dubbio che, anche per quella che è una applicazione corrente della legge del 1917 (applicazione che viene estesa in sede ed in tema di convalida dei componenti del Senato), lo spirito e la tecnica che ne disciplinano le modalità sono logici sotto ogni punto di vista funzionale. Quando l'onorevole Presidente della Camera ci invitava testè a pronunciarsi su un punto essenziale, cioè sulla decisione della Giunta delle elezioni in merito ad un problema complesso che si riferisce al collegio unico nazionale, non vi è dubbio che in fondo il problema è complesso in tanto in quanto vi sono tanti singoli casi che s'identificano nella loro realtà e giuridicità. Ma se, invece di essere 10 o 20 casi, si fosse trattato di un solo caso, la Giunta delle elezioni avrebbe deciso su quel caso e non avrebbe avuto questi casi complessi e raggruppati in un'unica questione.

Non vi è dubbio che anche nell'ordinamento legislativo e negli organi che ne presiedono alla funzionalità accessoria e orientativa, così come nei procedimenti giudiziari, vige il saggio principio della unificazione e della connessione. E mai come in questo caso si presenta il principio della connessione oggettiva. Non vi è dubbio, ripeto,

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

che il caso di Vilelli è il caso di Marzano, è il caso di Anfuso: ma potrebbero essere dei casi distinti. E, senza che vi fosse bisogno di fare una questione di ordine collettivo, se ne sarebbero potuti fare tanti singoli casi. La Giunta delle elezioni ha creduto di doverli raggruppare proprio per quella tale economia funzionale che è logica e coerente.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, a chi osserva che appunto la situazione particolare determina dei riflessi di ordine particolare, rispondo che a me non pare vi siano questo pericolo e questo pregiudizio. La legge sulla funzionalità della Giunta delle elezioni è precisa. Non v'è dubbio che la Giunta delle elezioni ha una funzionalità meramente istruttoria, una funzionalità che diventa deliberante e decisiva solo quando la situazione dei singoli interessati porti ad una statuizione di ordine favorevole. Se però la Giunta delle elezioni nella particolarità dei casi trova dei motivi che non possono essere approvati nel suo controllo immediato, per cui ritiene di dover intervenire con un provvedimento di ordine diverso, si ricorre ad un procedimento di contestazione: tanto è vero che gli articoli 10 e seguenti del regolamento interno della Giunta stabiliscono che, in caso di convalida, la comunicazione viene rimessa al Presidente della Camera, mentre solo per il caso di contestazione sono previste apposite norme di carattere processuale per tutelare colui nei cui confronti la contestazione è mossa.

Oltre a queste considerazioni, osservo che a mio parere nessun sindacato noi potremmo esercitare in questa sede. Quando vi è un'elezione contestata, onorevoli colleghi, vi è l'eletto contestato e vi è d'altra parte colui che la contestazione muove con le sue ragioni, instaurando così quella che è una contestazione la quale pone in moto una funzionalità giurisdizionale. Quindi in questo caso, dice la legge, vi è la possibilità dell'intervento delle parti: s'intende, l'intervento delle parti interessate. Ma, nella specie, quali parti in contrasto vi sono? Vi è qualcuno che ha mosso qualche contestazione affermando che l'elezione non è valida? Poiché la risposta a questo interrogativo è negativa, manca una ragione di procedibilità.

Pertanto, modestamente ritengo di potermi associare al pensiero di altri colleghi del mio gruppo e di poter esprimere quella che è l'idea di tutti: ormai si pronuncerà la parola fine su queste elezioni e la si dica, onorevole Presidente, alla vigilia della conclusione della vita di questa Camera, perché

sarebbe veramente strano che dopo 4 anni e mezzo si dovesse suggellare l'operato della Giunta delle elezioni con la bocciatura di quel magnifico lavoro che la Giunta stessa compie.

PRESIDENTE. Siccome in questa sede non si discute il merito della questione, questa bocciatura non è nelle intenzioni, né positive né negative, di alcuno.

DE FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCESCO. Vorrei, onorevoli colleghi, essere il patrono dell'iniziativa e dell'attesa dell'illustre Presidente. Lo vorrei per la stima per l'uomo, per il giurista; lo vorrei per omaggio alla sua sensibilità ed al rispetto verso la Camera. Mi duole di dover dissentire dall'iniziativa del Presidente: me ne duole profondamente, perché penso che questa iniziativa, pur senza volerlo, menomi senz'altro la funzione della Giunta e la sua competenza.

Si è detto che la Giunta ha competenza esclusiva: i colleghi che mi hanno preceduto hanno giustamente osservato che si tratta di competenza esclusiva. Voler ridurre la Giunta ad un semplice organo esecutivo di criteri e di principi fissati da un altro organo, sia pure così autorevole come l'Assemblea, significa indubbiamente colpire questa competenza esclusiva.

D'altra parte, basta pensare alla competenza dell'organo fissata dal regolamento, alla disciplina del compito della Giunta, al carattere di definitività che si conferisce a talune sue deliberazioni: tutto questo ci conferma che effettivamente è esatto che la competenza della Giunta è veramente una competenza esclusiva.

Osserva con la sua ben nota acutezza, il nostro Presidente, che qui si tratta in realtà di applicare a situazioni nuove una norma che risale al collegio uninominale. Qui non si tratta di convalidare uno, ma molti deputati. Ebbene, il collegio plurinominale ha la stessa autonomia del collegio uninominale. Il collegio unico nazionale è un collegio autonomo; è — diceva il relatore — il trentaduesimo collegio, e ha ben ragione, perché del collegio autonomo ha tutti gli estremi e gli elementi.

Ed allora, ove si pensi, come ha osservato l'onorevole Colitto, che i principi sono stati già stabiliti e votati e che pertanto la Giunta non dovrà fare altro che concludere, e mi sembra abbia già concluso con l'approvazione dei sei quesiti che sono stati formulati, allora non so a quale conclusione debba giungere l'attuale discussione. Si tenga presente che

ben tre colleghi, in momenti diversi, hanno concluso allo stesso modo, hanno applicato gli stessi principi: l'ufficio centrale nazionale, formato da magistrati eminenti, estranei alla politica; il comitato ristretto che nel luglio del 1953 fu incaricato di studiare la questione e di fare delle proposte, sia pure di carattere provvisorio, comitato di cui io feci parte e per il quale elaborai la relazione conclusiva; successivamente la Giunta delle elezioni, in seduta plenaria, ha in varie occasioni applicato quei criteri nei subingressi che si sono verificati. Finalmente, in ultimo, la Giunta delle elezioni ha esaminato un documento che fa onore alla Giunta stessa, cioè la relazione dell'onorevole Colitto e, sulla base dei principi esposti dall'onorevole Colitto e dei criteri contenuti nella sua relazione, la Giunta si è pronunciata.

Ora domando: non deve essere tranquillante la conclusione cui la Giunta è pervenuta, quando tre colleghi distinti, in momenti diversi, sono pervenuti alla medesima conclusione? A me pare che questa tranquillità la Camera possa avere; e, pertanto, mi auguro che non vi sia bisogno di portare nuovamente alla Camera la discussione di principi che la Giunta ha già esaminato ed in base ai quali ha già deciso.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Si è diffusa e si è effusa l'espressione della simpatia nei confronti dell'onorevole Presidente e io arrivo ultimo. Non vorrei fare un *finish* bruciante: l'onorevole Presidente sa tutta la simpatia e la stima che gli professo. In fondo, si tratta di una espressione del suo scrupolo, e tutti hanno sottolineato ed apprezzato il suo scrupolo.

La questione che qui si è richiamata, ormai annosa, è stata valutata (come è stato detto qualche momento fa) da organi competenti; e mi pare che il problema di fondo non possa essere più affrontato e non vi sia che da dar atto della competenza esclusiva della Giunta. Pertanto, non sarò io a diffondermi per aggiungere una voce al coro concorde che qui sino a questo momento si è inteso.

Certo all'alba della legislatura il problema avrebbe potuto consentire dispute per le vie che per altro non sono state seguite: così le elezioni non vennero contestate.

Oggi non più e non soltanto è il caso di valutazione di fondo; è, ora, preclusiva la riaffermazione del diritto istituzionale della Giunta delle elezioni.

È stato poi portato dall'onorevole Vilelli un altro argomento. E qui, dalle altezze dei principi nei quali sempre credo, si scende anche ad una considerazione di ordine pratico che eccita anche sentimenti di solidarietà personale. L'argomento è questo: la discussione che si dovesse fare (e che non si farà per ragioni di principio che devono essere osservate, e che però io ho richiamato), la farebbe, in fondo, determinando qualche interpretazione beffarda riferita all'inizio di una legislatura nel momento in cui essa finisce. E dovremmo, se il diavolo ci tentasse contro la legittimità delle determinazioni della Giunta delle elezioni, commettere dei fratricidi, perché dovremmo perdere eventualmente dei colleghi. I colleghi che non sono venuti sin qui, qui ci verranno (è nell'augurio per loro), quelli che ci sono rimangono; non ritorneranno quelli che saranno posti in congedo illimitato.

A me pare che sia veramente da onorarsi il Presidente, che non ha eluso il problema, che in ora lontana suscitò forte emozione; certamente interesse nel paese. Ma la questione pregiudiziale oggi decide.

Il Presidente della Camera ha reso omaggio a quella che poteva essere rivendicata sovranità dell'Assemblea. Ma qualche volta l'Assemblea sovrana deve rinunciare alla sua sovranità per rendere omaggio ad un'altra sovrana: nel caso, la Giunta delle elezioni.

TESAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Desidero formulare alcune brevi considerazioni a titolo personale, tanto più strettamente personale in quanto ormai, attraverso le parole «dal sen fuggite» dai vari oratori che sono intervenuti, è apparso chiaro che non solamente i singoli deputati, ma quasi tutti, se non tutti, i gruppi sono orientati nella loro grande maggioranza nel senso contrario all'avviso del Presidente della Camera, al quale dirò subito che mi asterrò dal fare un omaggio puramente formale, perché tengo a rendere un omaggio sostanziale, manifestando il mio modestissimo avviso perfettamente conforme al suo punto di vista.

SANSONE. Bene. (*Commenti*).

TESAURO. E prima di manifestare, con il consenso dell'onorevole Sansone, questo avviso, desidero fugare l'equivoco relativo alla possibilità che la questione sollevata possa avere influenza nel ritardo della convalida.

Onorevole Vilelli, faccio appello al suo profondo acume: qui non è in questione la

convalida o meno, perché, se si ponesse questa questione di merito, sarei con lei nel dire che sono per la convalida. Qui si pone in discussione, per la saggezza del nostro Presidente, unicamente una questione di principio, che non incide sul merito; nemmeno, onorevole Corbi, per quel che riflette la valutazione politica.

Per affrontare e risolvere la questione sottoposta al nostro esame, un punto è fondamentale, onorevoli colleghi, e da esso non si può prescindere per il prestigio del Parlamento. Quali sono le norme che disciplinano la materia? Si è parlato qui di una opinione dominante della dottrina e della giurisprudenza. Ebbene, se vogliamo rendere omaggio alla nostra prassi parlamentare costante (voglio tacere degli altri ordinamenti), la prassi manifestatasi attraverso la unanimità di consensi di tutti i gruppi politici in ogni tempo è nel senso che la Camera dei deputati e il Senato hanno sempre riconosciuto il diritto alla convalida dei deputati o dei senatori da parte dell'Assemblea di ciascuna Camera. È stato un riconoscimento unanime. Se vi è qualcuno fra noi che ha la possibilità di contrastare quello che io sto per dire, sarò lieto di ricredermi. Noi abbiamo avuto una prassi che si può distinguere in due periodi profondamente diversi: la prassi che va fino al 1913 e la prassi che va dal 1913 in poi.

Nel primo periodo abbiamo avuto una costante affermazione: la Giunta delle elezioni non ha la possibilità di dire la parola definitiva sulla convalida perché questa parola spetta unicamente, nel senso più ampio e completo, all'Assemblea. Dal 1913 in poi abbiamo avuto una prassi un po' più restrittiva, ma del pari saldamente ferma sul principio che spetta all'Assemblea (sia per la Camera, sia per il Senato) la possibilità del rinvio alla Giunta delle elezioni per un nuovo e più approfondito esame. Vi dirò che la Camera dei deputati è stata anche più drastica, ferma ed incrollabile su questo principio che rivendica all'Assemblea un potere al quale l'Assemblea stessa non può rinunciare.

Ma dimentichiamo per un momento la prassi. Di grazia, vorrei conoscere, con tutta la deferenza e con tutto il rispetto ai vari colleghi che sostengono la tesi contraria, quale altra giurisprudenza abbiamo noi la possibilità di invocare all'infuori di quella che si è formata nel Parlamento italiano. Nessuna. Ma, se anche volessimo uscire dalla cerchia ristretta di queste mura e volgere lo sguardo anche ad altri consessi che hanno l'onore, il privilegio ed il potere di sindacare le elezioni

dei propri componenti, noi troveremmo riaffermato con grande, granitica fermezza lo stesso principio giuridico fondamentale. E se per un momento solo volessimo volgere lo sguardo all'infuori dei confini del nostro Stato, avremmo una conferma che la nostra prassi parlamentare è conforme ai principi di tutti gli ordinamenti che si ispirano a principi democratici. Esiste, è vero, in qualche ordinamento parlamentare la prassi alla stregua della quale il potere di convalida spetta ad una determinata commissione all'infuori della manifestazione della volontà della Assemblea. Quell'ordinamento, però, non si ispira ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale che tutti dobbiamo rispettare. È evidente, pertanto, che se, si vuole parlare di una prassi parlamentare effettiva e non creata con la fantasia, la prassi è per la tesi isolata, per la tesi personale, per la tesi che non raggiunge l'unanimità dei consensi che è invece raccolta dalla tesi opposta.

Si invoca poi la dottrina. Onorevoli colleghi, si fa presto ad improvvisare degli scienziati, si fa presto a dire che la dottrina è ancorata a determinati principi. Ma vediamo se veramente esiste questa dottrina di cui si parla talvolta senza conoscerla o senza rendersi conto del suo effettivo contenuto. Noi ci troviamo, specialmente nel campo della scienza italiana, di fronte ad una carenza di studi approfonditi sul diritto parlamentare, carenza dovuta, in parte, anche al mancato sviluppo della scienza costituzionale nella sua unità.

Ma, anche a volersi dimenticare la mancanza di un'elaborazione scientifica della materia, vorrei sapere, di grazia, quale autore ha manifestato il principio che questo potere di convalida non spetta all'Assemblea plenaria della Camera dei deputati o del Senato, ma spetta invece alla Giunta delle elezioni. Si potrà citare, semmai, qualche modesto commentatore delle disposizioni legislative, ma che io sappia, colui che commenta una disposizione di legge non è uno scienziato in quanto non sottopone ad elaborazione scientifica una norma giuridica e, in particolare, una legge.

Comunque, non esiste una dottrina che si sia orientata nel senso che si prospetta; esiste solamente una prassi parlamentare, che si è decisamente e nettamente orientata nel senso da me prospettato. Ma dimentichiamo la prassi e la dottrina. Ognuno deve ragionare con il suo cervello. Noi ci troviamo di fronte ad una Costituzione, ad una legge, ad un regolamento della Camera, ad un re-

golamento della Giunta delle elezioni; e abbiamo il dovere di non rinunciare ad una valutazione autonoma.

Che cosa stabilisce al riguardo la Carta costituzionale? Esiste in proposito un microscopico articolo ed è bene che sia microscopico, perché quanto più sintetiche sono le norme costituzionali, tanto più sono efficienti e tanto più non offrono il fianco a contrasti di interpretazione. L'articolo 66 dispone: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ». Pertanto, è sancito un principio in virtù del quale ciascuna Camera ha il potere di convalida. Questo potere poteva essere autolimitato sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato, in base a una legge. Vediamo insieme con grande serenità (perché qui non ci tormenta una questione di merito, ché sul merito siamo tutti d'accordo), se esiste una legge che abbia limitato l'esercizio di questo potere da parte di ciascuna Camera nella sua unità. In attuazione della Carta costituzionale (voi lo ricorderete meglio di me, perché quella legge è stata elaborata da molti di voi quando io non sedevo in questa Assemblea) abbiamo anzitutto la legge fondamentale del marzo del 1946: « Alla Camera dei deputati è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti ». La legge non si ferma qui, ma dice: « Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e tutti i reclami presentati ».

Ma si potrebbe dire: vi è la Costituzione, vi è la legge, ma il regolamento ben poteva limitare il potere dell'Assemblea. In proposito, sono profondamente convinto, contrariamente al pensiero dominante in dottrina ed in giurisprudenza, che effettivamente il Parlamento ha la possibilità di autolimitare la propria attività attraverso i regolamenti, che sono atti di esecuzione della Carta costituzionale. Come si hanno i regolamenti di esecuzione della legge ordinaria che autolimitano l'attività della pubblica amministrazione, così esistono i regolamenti parlamentari che danno la possibilità alla Camera ed al Senato di esercitare il potere di autolimitare la propria attività. Orbene, vediamo che cosa ha fatto la Camera dei deputati e, di fronte a questo dettato del nostro regolamento, dobbiamo tutti inchinarci e dire: sostanzialmente il Presidente ha ragione, non già come giurista, non già come docente di diritto, ma perché si è ancorato al dettato di quella che è la nostra legge, che dobbiamo rispettare ancor più della Carta costituzionale, se mi

fosse consentito il paradosso, perché è la legge della nostra vita di Assemblea. Possiamo modificare quella legge, se vogliamo; ma non dobbiamo, in occasione di una questione particolare, applicarla in un senso diverso da quello che noi affermiamo in via astratta e generale. Orbene, qual è il dettato della nostra legge? L'articolo 8... (*Interruzione del deputato Formichella*). Onorevole Formichella, non sia impaziente, perché nel merito siamo d'accordo per la convalida sua e di tutti gli altri colleghi. Sono personalmente lieto che nel merito siamo d'accordo; ma ciò non mi fa velo per potere, in via di principio, sostenere l'interpretazione autentica della nostra legge, una legge che ci onora e che dobbiamo difendere.

Questa è la nostra legge: il regolamento! (*Commenti a destra*). Colleghi della destra, se volete mutare il regolamento, dovete servirvi dello strumento della modifica del regolamento.

Dispone dunque l'articolo 8: « Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il regolamento interno, che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni;

c) i nomi di ventuno deputati da lui scelti per costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ».

Vi sono quindi tre commissioni particolari di nomina presidenziale. Con quali poteri? Lo abbiamo detto e lo ripetiamo ad ogni istante. Quando la Giunta per il regolamento si orienta in un certo senso, veniamo qui in aula per chiedere all'Assemblea qual è il suo pensiero. Analogamente, quando ci troviamo di fronte ad una manifestazione di volontà della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ne discutiamo qui in Assemblea. Vorrei conoscere perché mai, in mancanza di un espresso dettato, si debba interpretare diversamente la norma regolamentare a proposito della Giunta delle elezioni nel senso di una rinuncia o di una delega da parte dell'Assemblea alla Giunta. Vorrei conoscere queste ragioni ed invito i colleghi ad incarnarne una sola.

Dimentichiamo anche la statuizione concreta e particolare dell'articolo 8 del regolamento della Camera dei deputati. Esistono altre norme del regolamento che riflettono la Giunta delle elezioni e che sono contenute

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

negli articoli 16, 24, 25. Orbene, leggiamo insieme questi articoli e rendiamoci conto che l'unica norma che potrebbe essere presa in considerazione per sostenere la tesi contraria è quella contenuta nell'articolo 24: « La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione ».

Abbiamo in questa disposizione non solo la mancanza di una delega, non solo la mancanza di una rinunzia con una norma regolamentare da parte dell'Assemblea, ma un dettato espresso in cui si chiarisce quali sono i poteri particolari che spettano alla Giunta delle elezioni.

Ditemi se è possibile, in contrasto con le tradizioni del Parlamento italiano dall'epoca in cui è sorto ad oggi, in contrasto con il dettato della legge, in contrasto con le norme regolamentari che ho citato, sostenere che la Giunta delle elezioni ha la competenza esclusiva della convalida! È questo, secondo il mio modesto convincimento, il più grande assurdo, dato il dettato della Costituzione, dato il dettato della legge, dato il dettato del regolamento, data l'interpretazione che in ogni tempo si è data e che vincola il Parlamento, se non altro per obbedire all'elementare norma di correttezza di non interpretare, nel momento in cui si tratta di convalidare la elezione di alcuno di noi, una norma giuridica in senso diverso da quello in cui la si è interpretata, di regola, in via generale. Se non si avvertisse questo bisogno morale e giuridico, a che varrebbero le norme di correttezza, di cui continuamente si parla e che vincolano il Parlamento come ogni altro organo costituzionale? Noi abbiamo assistito alle polemiche continue in cui si invoca dal Governo l'osservanza delle norme di correttezza, abbiamo udito la polemica costante per cui le norme di correttezza si invocano anche nei confronti di altri organi costituzionali; e perché mai non dovremmo sentire la necessità di invocarle per affermare, in una questione particolare che riflette personalmente alcuni di noi, che abbiamo il dovere di applicare la norma di carattere generale del regolamento, che è legge per noi?

La questione è molto lineare. Chiarito che il potere della convalida spetta a ciascuna Camera, è evidente che solo ciascuna Camera può dare i criteri di carattere generale circa la interpretazione di una legge sulla formazione della Camera dei deputati. Dobbiamo netta-

mente distinguere la situazione di carattere particolare, che riflette una elezione per cui si hanno dei processi verbali, delle contestazioni, delle proteste, delle opposizioni, dalla situazione che invece si determina per la interpretazione della legge. Né dobbiamo sottovalutare che si tratta di interpretare la legge in uno degli articoli forse meno felici, in uno degli articoli che ha potuto dar luogo effettivamente a quella che da alcuni è stata considerata una statuizione contraria a quella che era la volontà del legislatore.

Allora, perché togliere a noi questa possibilità di determinare i principi generali in materia? Determineremo i principi, d'accordo, in virtù dei quali si arriverà rapidamente alla soluzione, alla soluzione auspicata da tutti, ma non dobbiamo disconoscere proprio noi quello che è il potere dell'Assemblea, cioè il potere di quell'organo di cui noi facciamo parte e dei cui diritti e prerogative dobbiamo essere i più gelosi custodi. (*Interruzione del deputato Sansone*).

ANGELUCCI MARIO. Sono gli strascichi della legge-truffa.

TESAURO. No, perché la truffa la volete fare voi.

SANSONE. La truffa non la vuole fare nessuno, in questo caso.

TESAURO. Siamo su un piano di tale serenità che veramente è fuori luogo fare riferimento a situazioni di carattere contingente o particolare.

Desidero dare un ultimo chiarimento. Dice l'onorevole Sansone: ma la Giunta allora che sta a fare? quali poteri ha? Ebbene, l'onorevole Sansone, distratto, non mi ha seguito in quel punto in cui leggevo il testo legislativo che scolpisce quali sono i poteri particolari della Giunta.

Ma egli accenna, come vi accennano molti, che egli naturalmente fuori di qui non considera come dei giuristi, ad un regolamento della Giunta delle elezioni. Onorevoli colleghi, recherei offesa a tutti ed anche a me stesso se mi permettessi di sottolineare il valore che ha il regolamento della Giunta. Il regolamento della Giunta ha valore entro i limiti dell'ordinamento generale della Camera dei deputati, cioè entro i limiti dei poteri ad esso conferiti dall'Assemblea attraverso una legge e una norma regolamentare.

Orbene, se manca il conferimento del potere attraverso una norma regolamentare, a che varrebbero le disposizioni del regolamento interno della Giunta delle elezioni? Onorevole Sansone, il regolamento interno della Giunta non vale nemmeno per l'As-

semblea: noi non potremmo qui, in questa sede, sindacare come si svolgono i lavori da parte della Giunta. Sarebbe il più imperdonabile degli errori costituzionali confondere i poteri della Giunta di autolimitare e disciplinare la sua attività con quelli che sono i poteri dell'Assemblea. Di conseguenza non si può vedere la sussistenza di un diritto della Giunta delle elezioni in contrasto con il diritto che deriva dalla Costituzione, dalla legge e dal regolamento, unicamente all'Assemblea, e non già alla Giunta delle elezioni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE,  
*Presidente della Giunta.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE,  
*Presidente della Giunta.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire che ho avuto delle perplessità prima di decidermi a prendere la parola sull'argomento, per la mia posizione di presidente della Giunta delle elezioni; ma le ho superate per un triplice ordine di considerazioni.

Anzitutto perché il mio pensiero, molto chiaro, è noto all'Assemblea. Il nostro Presidente ancora oggi ha voluto leggere la lettera che gli feci pervenire il 21 novembre scorso in risposta a una sua richiesta, lettera nella quale io dicevo di aver ampiamente spiegato ai colleghi della Giunta i motivi per i quali ritenevo di potere senz'altro aderire alla richiesta del Presidente, e cioè che i principi interpretativi della legge elettorale del 1953 siano confortati dal parere della Camera.

Vi è una seconda considerazione. Io, come presidente della Giunta delle elezioni, ho il dovere di tutelare le prerogative della stessa, ma tale dovere debbo esercitare nel pieno rispetto e non contro il regolamento della Camera dei deputati.

In ogni modo, come parlamentare, ho il diritto ed il dovere di intervenire facendo mio l'adagio comune: *amicus Plato, sed magis amica veritas.*

Il dibattito odierno è fatto per la ricerca della verità: ricercare le norme e le ragioni per le quali l'Assemblea non può rinunciare alla sua sovranità, e ha — a mio credere — la potestà, più di qualsiasi altro organo della Camera, di precisare i principi interpretativi della legge elettorale n. 148 del 1953. Il che — senza violare la competenza ed il prestigio della Giunta delle elezioni — gioverà a tutti.

Dirò subito che concordo in gran parte con quanto ha detto il collega Tesauero. Anzi, lo ringrazio perché quanto egli ha detto mi esonera in parte dal rispondere ai vari

interventi. Io mi limiterò a poche osservazioni, specie di ordine storico, poiché parecchi precedenti storici — che ritengo assai utili e soprattutto influenti per la decisione che stiamo per prendere — sono stati senz'altro dimenticati.

Quella dell'organo della verifica dei poteri è una storia interessante. La Camera dei deputati ha sempre rivendicato a sé la verifica delle elezioni. Prima in virtù dell'articolo 60 dello statuto albertino che prescriveva: « Spetta alla Camera dei deputati giudicare i titoli di ammissione dei propri membri »; attualmente in virtù dell'articolo 66 della Costituzione repubblicana — ricordato poco fa dall'onorevole Tesauero — che recita: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Debbo dire che non mi sento di accedere alla più ampia affermazione fatta dall'onorevole Tesauero, che va anche al di là del pensiero del Presidente di questa Assemblea. L'onorevole Leone ha tenuto a ripetere più volte di riconoscere la competenza esclusiva della Giunta delle elezioni in materia di convalida. Quale? Anche questo è stato dimenticato da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito: la convalida pura e semplice. Siamo tutti d'accordo che per la convalida a seguito di contestazione la competenza a decidere in via definitiva è esclusiva della Camera.

La norma che è stata letta dall'onorevole Tesauero è una norma che risale alla legge elettorale del 1912 ed alla legge del 1913. La medesima norma è contenuta nell'articolo 62 della legge del 5 febbraio 1948, n. 26, ed è stata riportata integralmente nella legge che abbiamo approvato proprio in quest'anno, la legge 30 marzo 1957, n. 361, articolo 87. Il contenuto di quell'articolo è il seguente: « Alla Camera dei deputati è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti ». Ma, io ripeto, non mi sento di accedere a questa tesi la quale attribuirebbe all'Assemblea il diritto di convalidare tutti i casi e non soltanto quando si verifica la ipotesi prevista dall'articolo 23 del regolamento della Camera. Non è inutile ricordare i precedenti storici. Dall'anno 1848 in poi la verifica dei poteri è stata esercitata a mezzo degli Uffici (nei quali la Camera medesima era suddivisa), ognuno dei quali nominava un relatore (regolamento del 1848 e regolamento del 1863). Tale sistema, però, determinò due gravi inconvenienti. Il primo inconveniente era che la procedura veniva notevolmente ritardata;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

il secondo inconveniente si verificava in quanto un Ufficio decideva in modo difforme da un altro Ufficio, per cui l'Assemblea spesso si trovava di fronte ad un vero contrasto degli Uffici e non sempre riusciva a raggiungere l'accordo. Allora, nel 1868 fu creata la Commissione nominata dal Presidente della Assemblea, composta di un determinato numero di deputati, che non è stato sempre eguale e che attualmente è di 30 membri in virtù dell'articolo 8 del regolamento della Camera. Tale Commissione fu poi denominata Giunta delle elezioni.

La verifica delle elezioni, come è stato ricordato, è disciplinata nel regolamento della Camera dall'articolo 16 all'articolo 25 ed è nel contempo disciplinata dal regolamento interno della Giunta delle elezioni, che — non bisogna dimenticarlo — fu approvato il 17 marzo 1917, cioè circa 41 anni fa.

È opportuno ricordare la storia dell'articolo 23 del regolamento della Camera per poter rettificare qualche affermazione fatta, sostenendo tesi troppo generiche, che hanno potuto determinare una interpretazione errata.

L'articolo 23 del regolamento della Camera (nel progetto dell'anno 1868) era così formulato: « Le sedute della Giunta saranno pubbliche, le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera ». La Assemblea non avrebbe avuto perciò al riguardo alcun potere di deliberazione. Senonché, su proposta dell'onorevole Valerio, la Camera votò un emendamento aggiungendo al testo da me letto l'inciso: « che delibererà ». Così l'articolo 23 consacra nel vigente regolamento della Camera il diritto dell'Assemblea di convalidare la elezione se questa è contestata e si attua, di conseguenza, la procedura disposta dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento interno della Giunta delle elezioni.

In altri termini, poiché gli articoli dal 16 al 25 del regolamento più volte richiamato prevedono solamente la procedura di contestazione, la Camera affermò il principio che la contestazione, comunque si concluda, deve essere sottoposta alla decisione dell'Assemblea. Mancando una esplicita norma nel regolamento della Camera con riferimento alla convalida pura e semplice, ne consegue che questa è di esclusiva competenza della Giunta delle elezioni, la quale ne dà semplicemente comunicazione alla Presidenza della Camera (articolo 10, come è stato ricordato, del regolamento interno della Giunta delle elezioni).

Si è detto: non esiste una prassi al riguardo. Viceversa la prassi esiste. Qual è la

prassi? Cioè, nel caso di convalida pura e semplice, quali sono i poteri dell'Assemblea?

L'Assemblea, fino all'anno 1913, aveva la potestà di sollevare addirittura le contestazioni. Difatti vi sono dei casi (da me individuati nell'attenta ricerca dei precedenti di questa Camera) in cui l'Assemblea ha sollevato di sua iniziativa delle contestazioni ed ha rinviato gli atti alla Giunta delle elezioni per la presentazione di una relazione alla Assemblea anche nel caso di convalida pura e semplice.

L'onorevole Tesauro poco fa diceva che non vi è dottrina sulla materia. Viveversa esiste la dottrina a sostegno della tesi manifestata dall'onorevole Presidente Leone.

Valorosi funzionari di questa Assemblea hanno consacrato, nel commento fatto al regolamento della Camera, le opinioni prevalenti degli studiosi di diritto parlamentare dell'epoca. Infatti in *Norme ed usi del Parlamento italiano* del 1887 (con tali richiami completo quello che ha detto l'onorevole Tesauro) di Mario Mancini e di Ugo Galeotti, paragrafo 21, pagina 21, è scritto:

« Come abbiamo veduto, quando contro una elezione non siano state presentate proteste o la Giunta abbia ritenuto le proteste prodotte inattendibili, la Camera, senza uopo di votazione, prende atto delle conclusioni della Giunta.

« Ma il giudizio della Giunta, che nel primo caso è di fatto e nel secondo di fondo, non è punto inappellabile; e però le sue comunicazioni vengono annunziate nell'ordine del giorno con la indicazione generica: *Verificazione dei poteri*.

« Così, posto sull'avviso, ogni deputato può proporre che sia a considerarsi contestata una elezione che la Giunta non abbia ritenuta tale. E la Camera può anche assecondare simile proposta ingiungendo alla Giunta di presentare la relazione motivata. Così fece, ad esempio, nelle tornate 20 giugno 1879 e 20 febbraio 1880 per le elezioni Telfener e Mantellini.

« Ma, respinta la proposta che la elezione di cui si tratta sia dichiarata contestata, non rimangono innanzi alla Camera che le conclusioni della Giunta, alle quali nessun'altra può essere contrapposta ».

Tale dottrina è confermata in un commento al regolamento della Camera dei deputati del 1902 dallo stesso Ugo Galeotti (pagina 76).

Che cosa è successo nel 1913? L'Assemblea nella seduta del 13 dicembre 1913 respinse una proposta dell'onorevole Turati, il quale, riportandosi alla dottrina ed alla prassi

precedente, voleva affermata la competenza esclusiva della Camera non solo per le convalide a seguito di contestazioni, ma anche per le convalide pure e semplici.

Che cosa affermò la Camera in quella occasione? Anzitutto, che l'apertura della contestazione spetta esclusivamente alla Giunta delle elezioni; secondariamente, che resta ferma, però, la possibilità dell'Assemblea di poter chiedere il rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni.

Devo comunicare alla Camera, per un senso di onestà, che in punto di fatto l'Assemblea mai si è avvalsa di questa facoltà, pur avendola affermata, e che mai una convalida pura e semplice è stata inficiata dalla Assemblea. È una questione di fatto questa, ma non di diritto.

Il problema in diritto è stato già risolto dalla ricordata deliberazione del 13 dicembre 1913. L'Assemblea — mi si consenta ripeterlo — pur deliberando che l'apertura della contestazione spetta esclusivamente alla Giunta delle elezioni, mantenne fermo il suo potere di chiedere il rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni.

E ciò spiega perché anche commentatori autorevoli recentissimi del regolamento della Camera, quali l'avvocato Romolo Astraldi, segretario generale onorario della Camera dei deputati, e il nostro dottore Francesco Cosentino, nel libro *I nuovi regolamenti del Parlamento italiano*, del 1950, a pagina 111 scrivono: « Il relatore propone alla Giunta la convalida o la contestazione o la necessità di chiarimenti che il proclamato eletto sarà chiamato a presentare. L'elenco delle elezioni di cui la Giunta propone la convalida è subito comunicato alla Camera, la quale si limita a prenderne atto senza addivenire a votazione. Ciò non toglie però che ogni deputato possa fare per singole elezioni una proposta contraria cioè di rinvio alla Giunta per ulteriore esame o per la presentazione di una relazione motivata: in tal caso si vota sulla proposta, ma, se questa viene respinta, la Camera prende senz'altro atto della conclusione della Giunta ».

L'Assemblea si è mai occupata di questioni inerenti all'interpretazione della legge esaminata dalla Giunta delle elezioni nel corso dei suoi lavori? Tralascio di ricordare i precedenti anteriori al 1913 e ne cito due recentissimi.

Nella prima legislatura della Repubblica, a proposito della ineleggibilità dei sindaci di capoluogo di provincia e presidenti di amministrazione provinciale, l'interpretazione

della legge elettorale fu affidata all'Assemblea. Difatti, nella seduta del 7 agosto 1951, l'argomento fu iscritto all'ordine del giorno sotto il titolo: « Parere della Giunta delle elezioni ».

In questa legislatura, il medesimo argomento sarà discusso fra non molto da questa Assemblea sempre sotto il medesimo titolo.

Devo ricordare agli onorevoli colleghi della Giunta delle elezioni, che se ne sono dimenticati con troppa facilità, che nella seduta del 25 ottobre 1956 la Giunta delle elezioni prendeva la seguente deliberazione (leggo testualmente le parole che ho copiato dal verbale): « La Giunta concorda nell'accogliere il suggerimento dell'onorevole Presidente della Camera di sottoporre il parere preliminare all'Assemblea, ferma rimanendo la precedente procedura »: parificare, cioè, l'incompatibilità tra mandato parlamentare e sindaco di capoluogo di provincia o presidente dell'amministrazione provinciale alle incompatibilità previste nella legge 13 febbraio 1953, n. 60. Il che comporta che — in virtù dell'articolo 13 della citata legge — la competenza sulle incompatibilità è della Giunta delle elezioni. Quindi siamo nella identica situazione nella quale ci trovammo quando — dovendo decidere sulle ricordate incompatibilità — stabilimmo di chiedere all'Assemblea il suo parere circa l'interpretazione della legge elettorale.

A questo punto, onorevoli colleghi, debbo con tutta onestà dire che sorge una domanda molto importante: ammesso che l'Assemblea, come io ritengo, voglia riaffermare il suo diritto sovrano di interpretazione della legge elettorale politica, quali saranno le conseguenze di tale interpretazione?

Confesso che, a tale domanda, le risposte sono discordi ed hanno anche determinato nel mio animo qualche preoccupazione; sulle quali preoccupazioni io doverosamente ho richiamato l'attenzione della Giunta delle elezioni, che vi si è soffermata a lungo e ne ha tratto poi la conseguenza che è consacrata nella lettera da me scritta all'onorevole Presidente della Camera.

Parere mio personale e non di presidente della Giunta è il seguente: io penso che la procedura da seguirsi debba essere questa: l'Assemblea, se lo riterrà opportuno, discuterà in merito all'interpretazione della legge 5 febbraio 1948, n. 26. Nella ipotesi che l'interpretazione che darà l'Assemblea sia difforme da quella data dalla Giunta delle elezioni, l'Assemblea stessa avrà il diritto — che nessuno le può contestare — di chiedere

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

il riesame della questione da parte dell'organo di verifica dei poteri. Naturalmente — come del resto ha precisato l'onorevole Presidente della Camera ancora una volta oggi — la competenza della convalida (nel caso di difforme interpretazione: e non entro nel merito se ci troviamo di fronte ad una convalida pura e semplice o ad una convalida *sui generis* per le ragioni ampiamente ricordate dallo stesso Presidente della Camera) sarà sempre della Giunta, la quale, consapevole della sua alta responsabilità, adotterà la decisione che riterrà più conforme a giustizia.

Qualunque sarà la decisione di questa Assemblea, onorevole Presidente, io preferisco, anziché farle complimenti, ringraziarla — come presidente della Giunta, come deputato ed anche come cittadino — di aver messo l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna. Io sono lieto che questo argomento di notevole importanza sia stato discusso dall'Assemblea; il che produrrà due effetti, che a me tornano particolarmente graditi: prima di tutto la elaborata relazione dell'onorevole Colitto cesserà di essere un documento interno della Giunta delle elezioni e potrà formare oggetto di studio da parte di quanti con passione si interessano di questo eccezionale, importante, vorrei dire singolare, problema che tanto ha tormentato noi altri componenti la Giunta delle elezioni. Ma più di tutto, onorevole Presidente, io la ringrazio perché — a mezzo di questa discussione sommamente utile — la pubblica opinione, che non è stata sempre serena nell'esprimere giudizi sul nostro duro, delicatissimo, complesso ed incompresso lavoro, si convincerà che questo argomento, nuovo ed unico nel suo genere, è stato esaminato con attenzione vigile e scrupolosa ed è stato risolto con criteri interpretativi che, dalla maggioranza della Giunta delle elezioni, sono stati ritenuti rigorosamente obiettivi e soprattutto rispondenti al dettato della legge.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Signor Presidente, ho il dovere di fare una precisazione. Anch'io le sono grato, e non formalmente, di questa discussione. E aggiungo, dico la verità, che mi ha sorpreso quanto ho sentito dire dal nostro presidente della Giunta delle elezioni. Egli ha parlato qui come presidente della Giunta, ma non ha espresso quel parere unanime che la Giunta dette allorché fu redatta la lettera che essa le ha inviato.

Quello che ha dianzi detto il presidente della Giunta è certo a titolo personale; egli

non ha infatti potuto parlare a nome dei componenti la Giunta. L'intervento dell'onorevole Jervolino pone a me e a molti colleghi della Giunta problemi assai gravi. La prego, signor Presidente, di prenderne atto in questo momento.

Ella sa che a norma del regolamento e per deferenza verso di lei non possiamo dimmetterci dalla Giunta, né vorremmo dimmetterci alla fine della legislatura. Però, signor Presidente, vi è un problema di incompatibilità riguardo alla nostra presenza nella Giunta dopo che il presidente, successivamente al voto unanime, ha portato qui un parere che è contrario al voto dato, ripeto, unanimemente dalla Giunta. Questo pone a noi un problema per lo meno di sensibilità e la Camera vorrà prendere atto di questa mia dichiarazione. Molti colleghi con me hanno avvertito questo grave disagio e ci riserviamo di far conoscere le nostre decisioni alla Camera.

PRESIDENTE. Sono situazioni in cui non posso intervenire.

SANSONE. È una questione di principio.

PRESIDENTE. Ripeto: sono situazioni in cui non posso intervenire. Per altro già nella lettera in data 21 novembre, che io lessi all'Assemblea la sera stessa del 21, l'onorevole Jervolino scriveva: « Ho anche ampiamente spiegato i motivi per i quali ritenevo di poter senz'altro aderire alla suddetta richiesta ». Pertanto l'onorevole Jervolino fin dal giorno 21 aveva reso noto che condivideva l'opinione del Presidente della Camera. Sulla unanimità o meno della votazione non posso intervenire.

SANSONE. L'onorevole Jervolino come deputato poteva esprimere la sua opinione. Ma egli ha parlato come presidente della Giunta; e, in tale veste, doveva esprimere il voto unanime che la Giunta aveva emesso. Pongo solo il problema alla Camera; è, questo di oggi, veramente un fatto singolare!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, l'onorevole Jervolino ha dichiarato che egli era perplesso se parlare o meno trovandosi nella situazione di presidente: il che mi induceva a ritenere che parlasse a titolo personale. Comunque egli ha chiesto di parlare per chiarire la sua posizione.

Circa la singolarità della sua azione, non inaspriamo la situazione; altrimenti potrei dire che è anche singolare il fatto che un'Assemblea rinunci a certi poteri.

L'onorevole presidente della Giunta ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Non ho chiesto la parola per fatto personale, perché non ve ne è assolutamente bisogno. Sono meravigliato della sorpresa dell'onorevole Sansone: prima di tutto per la dichiarazione precisa da me fatta all'inizio del mio intervento; in secondo luogo perché quanto ho esposto è storicamente rispondente a verità. Io non ho espresso nessuna mia opinione; mi sono richiamato a fatti storici, a commenti di dottrina, a precedenti della Camera, a deliberazioni della Giunta.

Noi abbiamo deliberato nella Giunta in una certa seduta di demandare alla Camera la interpretazione della legge sulle incompatibilità. Io non capisco questa eccessiva sensibilità e questa levata di scudi dell'onorevole Sansone. Avrei capito il risentimento dell'onorevole Sansone se, alterando i fatti, avessi espresso nella mia veste di presidente della Giunta delle elezioni un parere diverso da quello della Giunta.

Ma, ripeto, io non ho fatto che ricordare precedenti storici, deliberazioni, interpretazioni date dalla dottrina, e ho ricordato prassi. Mi pare che non valga proprio la pena di sollevare addirittura questioni del genere, anche perché avrei potuto dire qualcosa di più che mi sono risparmiato di dire.

SANSONE. Chiedo di parlare. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Signor Presidente, non voglio polemizzare per un riguardo all'Assemblea; prego però di considerare che l'onorevole Jervolino ha riferito sul caso della Giunta che desiderava essa stessa chiedere un parere all'Assemblea. Quindi il problema non si poneva. Lo si pone ora, perché, contro la volontà della Giunta, dovrebbe l'Assemblea dare un suo parere.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Non è esatto.

SANSONE. No, è così. Comunque l'onorevole Jervolino ha messo in luce soltanto le opinioni contrarie al parere della Giunta.

Non ho altro da aggiungere e chiedo scusa all'Assemblea e a lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, giacché ella muove delle contestazioni all'onorevole presidente della Giunta, io ho il dovere di far presente che dai verbali delle sedute della Giunta risulta che l'onorevole Jervolino prese in seno alla Giunta posizione favorevole alla mia tesi. Se egli poi ha parlato a titolo personale, ciò era nel suo pieno diritto.

Pongo in votazione la tesi della Giunta delle elezioni secondo cui la Giunta stessa

non ha il dovere di sottoporre all'Assemblea i principi interpretativi delle norme legislative in base ai quali procederà alla convalida dei deputati del collegio unico nazionale.

(È approvata).

#### Presentazione di un disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Norme per il collocamento a riposo per motivi di servizio del personale direttivo della carriera amministrativa dell'interno ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di tre domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Bardini, per il reato di cui all'articolo 269 del codice penale (attività antinazionale del cittadino all'estero).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare, in assenza del relatore per la maggioranza, l'onorevole presidente della Giunta.

BUCCIARELLI DUCCI, *Presidente della Giunta*. Mi rimetto alla relazione scritta dell'onorevole Agrimi, relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

BUZZELLI, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

La seconda è quella contro il deputato Vecchietti — che comprende anche l'autorizzazione all'arresto — per il reato di cui agli articoli 213 e 214 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 266 del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi e apologia di fatti contrari alle leggi).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione a procedere sia concessa e sia negata quella dell'arresto, e una di minoranza, che conclude con la proposta di negare entrambe le autorizzazioni.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Ho sotto gli occhi la relazione di minoranza redatta dall'onorevole Martuscelli e da essa apprendo che l'onorevole Vecchietti per lo stesso fatto sarebbe stato sottoposto ad altro procedimento penale, che si sarebbe concluso con sentenza del 19 maggio 1954 del giudice istruttore presso il tribunale di Roma, di non doversi procedere in applicazione di amnistia. Il magistrato, quindi, ha avuto già occasione di occuparsi del fatto e, dato ad esso il *nomen iuris* ritenuto opportuno, lo ha definito secondo giustizia.

Ora non pare, a mio avviso, che per lo stesso fatto di nuovo l'autorità giudiziaria possa chiedere una nuova incriminazione. Per lo stesso fatto, anche se diversamente definito, un cittadino non può essere sottoposto a procedimento penale. È perciò che non può l'autorizzazione essere concessa. L'autorità giudiziaria non potrebbe che prosciogliere l'onorevole Vecchietti, perché già giudicato.

Il procedimento penale, quindi, si convertirebbe in una inutile fonte di fastidio per il collega Vecchietti, che così troverebbe difficoltà nell'esplicazione della sua attività parlamentare. Io voterò, perciò, a favore della relazione di minoranza, che propone la non concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

DANTE, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(È approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

La terza è contro il deputato Cavallotti — che comprende anche l'autorizzazione all'arresto — per il reato di cui agli articoli 213 e 214 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 266 del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi e apologia di fatti contrari alle leggi).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione a procedere sia concessa e sia negata quella dell'arresto, e una di minoranza, che conclude con la proposta di negare entrambe le autorizzazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

GATTO, *Relatore per la maggioranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvata).

L'autorizzazione a procedere è pertanto negata.

**Rinvio della discussione della proposta di legge dei senatori Petti e Agostino: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (3242).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Petti e Agostino: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Su richiesta del Governo, la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti che siano manuali coltivatori del fondo. (2169).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino ed ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti che siano manuali coltivatori del fondo.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 novembre è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

AMENDOLA, *Segretario*, legge:

« L'imposta generale sull'entrata dovuta, a mente della legge 4 febbraio 1956, n. 33, sul bestiame suino macellato dagli allevatori diretti e destinato totalmente al consumo familiare del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo.

Per il bestiame ovino che, alle medesime condizioni del precedente comma, venga macellato e destinato esclusivamente ad uso familiare, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura di lire 200 a capo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gomez D'Ayala, Bigi, Grifone, Cacciatore, Audisio, Assennato, Francesco Giorgio Bettiol, Bianco, Calasso, Corbi, Compagnoni, Cremaschi, Fogliazza, Fora, Faletta, Magnani, Marabini, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Pirastu, Ricca, Rosini, Villani, Zannerini e Raffaelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, sostituire le parole: « sul bestiame suino », con le parole: « e la imposta di consumo sul bestiame suino e ovino »; e sostituire le parole: « del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo », con le parole: « sono abolite »; sopprimere il secondo comma; subordinatamente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'imposta di consumo sul bestiame suino e ovino macellato ad uso familiare, di cui all'articolo 97 del testo unico 14 settembre 1931,

n. 1175, e successive modificazioni, nei limiti di due capi all'anno per ogni famiglia, non è dovuta dai coltivatori diretti, braccianti, salariati, compartecipanti, coloni, mezzadri ».

L'onorevole Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GOMEZ D'AYALA. Mi richiamo alle argomentazioni svolte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigi, Gomez D'Ayala, Cremaschi, Grifone, Cacciatore, Audisio, Assennato, Francesco Giorgio Bettiol, Bianco, Calasso, Corbi, Compagnoni, Fogliazza, Fora, Faletta, Magnani, Borellini Gina, Montanari, Marabini, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Pirastu, Ricca, Rosini, Villani, Zannerini, Raffaelli, Sacchetti, Gorreri, Gellini e Clocchiatti hanno proposto di sostituire, all'emendamento subordinato Gomez D'Ayala e altri, alle parole « due capi all'anno », le altre: « un solo capo all'anno ».

L'onorevole Bigi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGI. Mi richiamo alle argomentazioni svolte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

VALSECCHI, *Relatore*. Nel rispondere agli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione generale e che hanno proposto anche emendamenti, mi sono onorato di chiedere, a nome della maggioranza della Commissione, di volere approvare il testo della Commissione così come è e di respingere conseguentemente gli emendamenti.

Confermo ora tale opinione, per cui invito la Camera ad approvare il testo della Commissione, respingendo tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo ritiene che sopprimere l'imposta di consumo di cui trattasi rappresenta certamente una misura che ha delle analogie con quello che è stato il suo punto di partenza nell'abolizione dell'imposta sull'entrata. Ciò vorrebbe dire, però, infliggere un altro piccolo colpo, come introiti negativi, ai bilanci comunali. Pertanto, la questione non può non preoccupare, se la situazione dei bilanci comunali è quella a tutti nota. Abbiamo sentito molte volte, anche in seno a questa stessa Camera, da parte di tutti i settori, quanto difficile sia la situazione dei bilanci comunali specie dei piccoli comuni. Infatti, bisogna tener conto che qui si tratta soprattutto di piccoli comuni ai quali anche una minuscola di-

minuzione di entrata può causare squilibri di bilancio forse non sopportabili.

In conseguenza, l'opinione che il Governo deve esprimere su questi emendamenti non può che essere contraria e ciò proprio nell'esclusivo interesse dei bilanci dei piccoli comuni.

FALETRA. Ma perché non fate la riforma tributaria?!

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. L'interruzione è pertinente; però mi pare che il semplicismo che si vuole mettere in atto, secondo il quale una ad una dovrebbero essere abolite tutte le entrate dei comuni, rappresenti un indirizzo e un modo di presentare le cose certamente piacevoli a sostenersi da parte di chi è all'opposizione, ma che devono essere nettamente respinti da chi ha la responsabilità del bilancio. Del resto, per stessa deliberazione di questa Assemblea, in materia di imposte di consumo sono stati adottati taluni provvedimenti che hanno determinato manifestazioni quotidiane di formale protesta da parte dei consigli comunali. Né deve credersi che queste proteste provengano soltanto da parte dei comuni appartenenti alla maggioranza, bensì provengono da parte di numerosissimi altri comuni, compresi quelli dell'estrema sinistra. Un giorno, forse, sarà possibile pubblicare questi documenti per nostra erudizione.

Per quel senso di responsabilità che deve sempre improntare l'azione del Governo non possiamo esprimere parere favorevole alla richiesta di questo sgravio di imposta, che, seppure non rilevante, rappresenta nel suo complesso, come ho detto, un danno notevole per i piccoli comuni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gomez D'Ayala, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GOMEZ D'AYALA. Sì, signor Presidente.

VALANDRO GIGLIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALANDRO GIGLIOLA. Sono non soltanto sorpresa ma allibita per la disinvoltura con cui vengono presentati certi emendamenti i quali vogliono colpire in pieno le finanze locali. Tutti chiediamo a gran voce la riforma completa e organica della finanza locale: anche voi l'avete chiesta, onorevoli colleghi della sinistra. Ora, una riforma della finanza locale non può contemplare altro che delle maggiori entrate per i comuni, poiché sappiamo tutti che vi sono dei comuni che non sono nemmeno in grado di pagare i pro-

pri dipendenti. E, mentre noi vogliamo questo, non facciamo che compiere dei tentativi per inferire sulla finanza locale, sottraendo delle entrate che già esistono senza indicare un compenso adeguato.

Non capisco veramente a quale gioco si voglia giocare da parte dell'opposizione. Onorevoli colleghi, ho assistito circa dieci giorni fa alla seduta del consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani: in quella seduta tutti si dimostrarono allarmatissimi per questi colpi che vengono via via inferti alla finanza locale. L'onorevole Pieraccini ebbe a dichiarare: « Noi vogliamo l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, anzi vogliamo arrivare all'abolizione di tutte le imposte di consumo; ma vogliamo che questa abolizione sia graduale e, soprattutto, che contestualmente venga indicato un compenso per quello che i comuni vengono a perdere ». « Contestualmente » significa che nello stesso provvedimento legislativo con il quale si volesse togliere qualche cosa ai bilanci comunali si dovrebbe anche indicare un compenso come contropartita.

Nella seduta suddetta dell'A. N. C. I., alla quale partecipavano rappresentanti di comuni democristiani, comunisti e socialisti, arrivammo alla formulazione di un ordine del giorno, che venne stilato da una commissione di cui facevano parte anche l'onorevole Dugoni, di vostra parte, sindaco di Mantova, ed il sindaco Dozza di Bologna, e che venne poi approvato all'unanimità, e perciò pure dai vostri, fra i quali il senatore Terracini. In questo ordine del giorno, che, ripeto, venne approvato all'unanimità, prima di tutto si affermò il principio della necessità di una riforma organica della finanza locale; in secondo luogo si deplorò il sistema dei provvedimenti « a singhiozzo », che non risolvono nulla; e si auspicò infine, che, dovendo sottrarre dei gettiti ai bilanci comunali, per ciascun comune si dovesse indicare un compenso adeguato, cioè degli altri gettiti che siano liquidi, elastici, delegabili, e tutto ciò contestualmente, nel senso che ho detto sopra.

Ora, di fronte a questa presa di posizione solenne da parte dei rappresentanti di tutti i comuni d'Italia, non posso pensare che oggi vi sia da parte vostra questo tentativo di colpire ancora la finanza locale. Voi sapete, onorevoli colleghi, che la finanza locale non è che una delle colonne della finanza statale. Ora, che vi sia qualcuno che voglia rovinare la finanza locale e la finanza statale lo posso anche ammettere; però non posso ammettere che degli uomini responsabili come gli ono-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

revoli Dugoni, Gianquinto, Pieraccini e altri, che sono anche amministratori, possano accettare emendamenti di questo genere.

Prego pertanto i colleghi di sinistra di non insistere sui loro emendamenti e di ritirarli; e, nel caso che essi insistessero, invito la Camera a respingerli.

**PRESIDENTE.** Voteremo ora sul primo emendamento Gomez D'Ayala.

**BUCCIARELLI DUCCI.** Chiedo l'appello nominale.

**MICELI.** Chiedo lo scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'ultima richiesta è appoggiata.

*(È appoggiata).*

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul primo emendamento Gomez D'Ayala, inteso a sostituire, al primo comma, le parole: «sul bestiame suino» con le parole: «e l'imposta di consumo sul bestiame suino e ovino», e le parole: «del proprietario, è stabilita nella misura fissa di lire 250 a capo» con le parole: «sono abolite».

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAPELLI**

*(Segue la votazione).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE**

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	402
Maggioranza . . . . .	202
Voti favorevoli . . . . .	187
Voti contrari . . . . .	215

*(La Camera non approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Albarello — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola —

Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Assenato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzezzelli — Buzzi.

Cacciatore — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Camposarcuno — Candelli — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Capugni — Caprara — Capua — Caramia — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Cerravolo — Cervellati — Cervone — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciarri Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coddacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — De Biagi — De Capua — De Caro — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Decidue — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Francavilla — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gelmini — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Girauda — Gitti — Gomez D' Ayala — Gonella — Gorini — Gorrieri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guglielminetti — Gullo.

Helfer.

Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lami — La Rocca — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Martinelli — Martuscetti — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Matarazzo Ida — Mattarella — Maxia — Mazzali — Menotti — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Momoli — Montanari — Montelatici — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Petrilli — Petrucci — Picciotto — Pieraccini — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repposi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Rigamonti — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Savio Emanuela — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Fran-

cesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silvestri — Sodano — Spadola — Spallone — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tonnetti — Tosato — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigorelli — Villabruna — Villani — Vilelli — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Di Bernardo.

La Malfa — Lucifero.

Mastino del Rio.

Sensi — Sorgi — Spampanato.

Taviani — Tozzi Condivi.

Vigo.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Aimi.

Pignatelli.

Tosi.

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Il secondo emendamento Gomez d' Ayala soppressivo del secondo comma è da considerarsi assorbito.

Vi è ora il terzo emendamento Gomez d' Ayala, inteso ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'imposta di consumo sul bestiame suino e ovino macellato ad uso familiare, di cui all'articolo 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, nei limiti di due capi all'anno per ogni famiglia, non è dovuta dai coltivatori diretti, braccianti, salariati, partecipanti, coloni, mezzadri ».

A questo emendamento l'onorevole Bigi, con altri colleghi, ha presentato un emendamento inteso a sostituire alle parole « due capi all'anno » le altre: « un solo capo all'anno ».

GOMEZ D'AYALA. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, accetto l'emendamento Bigi al mio emendamento e chiedo che il relatore chiarisca la

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

posizione della Commissione in merito ad esso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

VALSECCHI, *Relatore*. L'emendamento Gomez D'Ayala modificato dall'emendamento Bigi, che propone di sostituire le parole « due capi all'anno », con le parole « un solo capo all'anno », è diretto ad ottenere che l'imposta di consumo sul bestiame suino e ovino macellato per uso familiare non sia dovuta dai coltivatori diretti, braccianti, salariati, compartecipanti, coloni, mezzadri. Debbo notare che al riguardo noi abbiamo resistito alla richiesta di una qualsiasi modificazione del sistema dell'imposta di consumo, ancora oggi regolata dal testo unico. Debbo altresì richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che il testo unico consente la facoltà ai comuni di ridurre del 50 per cento l'imposta stessa, previo parere favorevole della giunta provinciale amministrativa.

Quindi esiste già un largo campo di facilitazioni. Ritengo quindi che sia da respingere l'emendamento per salvaguardare i bilanci comunali, anche nel rispetto di questa modesta voce. Gli stessi comuni nella propria autonomia e responsabilità possono, ove vogliono, applicare l'agevolazione della riduzione fino al 50 per cento.

Noi qui non discutiamo sulle 250 o sulle 200 lire. Come abbiamo detto più volte in Commissione, facciamo una questione di principio. Non vogliamo consentire che sia ammesso il principio di demolire pietra dopo pietra l'edificio della finanza comunale. E appunto perché si tratta di misere somme, se poco guadagnano gli uni poco perdono gli altri. I soggetti ai quali verrebbe estesa l'agevolazione proposta dall'emendamento vengono ad essere ridotti rispetto a quelli ai quali noi, per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, abbiamo esteso la norma che andiamo ad approvare.

Comunque, la maggioranza della Commissione respinge l'emendamento principale e conseguentemente il subordinato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore e prego la Camera di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Gomez D'Ayala, modificato dal sub-emendamento Bigi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la nuova intitolazione del disegno di legge proposta dalla Commissione:

« Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino e ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti ».

(*È approvata*).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della XI Commissione (Lavoro) ha chiesto che le proposte di legge Colitto: « Indennità giornaliera al personale ispettivo dell'ispettorato del lavoro per i servizi resi nel capoluogo ed autorizzazione all'uso di mezzi propri » (2970) e Curti-Martoni: « Estensione del limite di tempo per l'ammortamento degli alloggi di cui all'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 » (3027), già assegnate alla Commissione stessa in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Comunico che stamane, nella riunione dei capi gruppo, sulla proposta di deferimento alla Commissione in sede redigente di taluni articoli dei provvedimenti sulla riforma dei contratti agrari, non si è raggiunto l'accordo. Pertanto l'Assemblea riprenderà in altra seduta l'esame degli articoli.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Noi insistiamo sulla proposta, che abbiamo ieri presentato, di applicazione dell'articolo 85 e ci riserviamo di chiedere la decisione della Camera in altra circostanza.

#### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata sul bestiame suino e ovino macellato per il consumo familiare dei proprietari allevatori diretti » (2169).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
RAPELLI.*(Segue la votazione).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I deputati segretari numerano i voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	349
Maggioranza . . . . .	175
Voti favorevoli . . . .	314
Voti contrari . . . . .	35

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amatucci — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Assenato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Bardassari — Baltaro — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartole — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Berloffo — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bordi — Bolla — Bonomelli — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calasso — Calvi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — De Biagi — De Capua —

De Caro — De Francesco — Degli Occhi — Del Bo — Delcroix — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Meo — D'Este Ida — Diaz Laura — Diecidue — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faralli — Ferrara Domenico — Ferrari Riccardo — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Florenini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Foraldivino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gelmini — Gennai Tommetti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gughelminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Iozzelli.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele.

Lami — La Rocca — Larussa — Lenoci — Li Causi — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi.

Maglietta — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Maxia — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Minasi — Momioli — Montanari — Montelatichi — Montini — Moscatelli — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nicoletto — Nicosia.

Ortona.

Pajetta Giuliano — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pettrilli — Picciotto — Pignatone — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Priore — Pugliese.

Quarello — Quantieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Russo.

Sabatini — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Schirò — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Santo — Silvestri — Sodano — Spadazzi — Spadola — Spataro — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tarozzi — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Tognoni — Tonetti — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigorelli — Villani — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zanotti — Zerbi.

*Sono in congedo* (concesso nelle sedute precedenti):

De' Cocci — Di Bernardo.  
La Malfa — Lucifero.  
Mastino del Rio.  
Sensi — Sorgi — Spampanato.  
Taviani — Tozzi Condivi.  
Vigo.  
Zanoni.

(concesso nella seduta odierna):

Aimi.  
Pignatelli.  
Tosi.

### Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni pervenute alla Presidenza.

**AMENDOLA, Segretario,** legge:

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di conoscere se non ritiene oltraggioso per il sentimento democratico del popolo di San Lorenzo (Reggio Calabria) e intollerabile per la coscienza di ogni democratico, la situazione che va determinando con il suo comportamento tracotante, spesso delittuosamente offensivo per gli amministratori di quel comune, il segretario comunale Manti, che, abusando oltre ogni

limite della protezione politica dei dirigenti locali e provinciali della Democrazia cristiana, protezione millantata e dal Manti e dai dirigenti politici del predetto partito, insiste ad oltraggiare gli amministratori, a bloccare la vita amministrativa del comune.

« L'interrogante ha già denunciato con una precedente interrogazione la situazione, l'ha in parte esposta in sede di discussione del bilancio dell'interno; il sindaco di San Lorenzo ripetutamente ha segnalato la gravità della situazione al prefetto, recentemente per telegramma al ministro dell'interno.

« Pendono contro il Manti dei procedimenti penali per delitti commessi contro alcuni amministratori ed il sindaco; pendono da mesi dei procedimenti disciplinari.

« Si sollecita la risposta in quanto una situazione si eccezionale e mortificante va chiarita.

(3799)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se siano stati fatti gli opportuni accertamenti dei redditi di quei numerosi nobili e ricchi romani, che sono implicati nel processo della cocaina e che risulta avrebbero speso somme ingentissime per soddisfare il loro vizio, mentre hanno sempre denunciato redditi esigui.

(3800)

« PRETI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se è informato del disastro ferroviario verificatosi in località della stazione di Apollosa (Benevento) della ferrovia sovvenzionata Benevento-Cancello-Napoli di proprietà del signor Umberto Perrotta il giorno 27 novembre 1957;

se è informato che al sistema di custodia dei passaggi a livello non è collegata la necessaria linea diretta di comunicazione telefonica, indispensabile ai fini dell'armonizzazione delle esigenze del transito dei treni con l'attraversamento dei binari;

gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il ministro intende intervenire, indipendentemente dalla già sottolineata necessità di assorbimento della gestione di quella ferrovia da parte delle ferrovie dello Stato, e con tutta la necessaria urgenza:

1°) per una approfondita verifica delle misure di prevenzione di sinistri, incidenti e disastri, adottate dall'amministrazione di quella ferrovia, a proposito della quale con estrema frequenza si lamentano disastri ferroviari;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

2°) per imporre l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza più moderni e rispondenti alle attuali esigenze dei traffici ai gerenti di quella ferrovia.

(3801) « VILLANI, GRIFONE, AMENDOLA, PIETRO, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non intende intervenire per correggere l'evidente illegittimità contenuta nel decreto con il quale il prefetto di Modena ha costituito la commissione provinciale dell'artigianato senza tenere conto, nella distribuzione delle rappresentanze, del disposto dell'articolo 13, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860 e delle norme democratiche, che consigliavano di considerare l'espressa volontà degli artigiani, palesemente manifestata nella consultazione che ha dato luogo alla costituzione dell'organo menzionato.

« A tale proposito l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sul fatto che il prefetto ha nominato due rappresentanti del centro nazionale dell'artigianato, che ha totalizzato solo il 20 per cento dei voti espressi; un rappresentante di uno dei tanti sindacati di categoria esistenti, il quale non può pretendere alla rappresentanza unitaria degli artigiani, mentre, una delle associazioni esistenti è stata esclusa e la Federazione provinciale degli artigiani, che ha totalizzato l'80 per cento dei voti, ha avuto un solo rappresentante, con evidente distorsione della norma legislativa e di ogni principio democratico.

(3802) « GELMINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i provvedimenti che intende adottare per assicurare:

l'effettiva corresponsione del sussidio di disoccupazione a tutti i braccianti agricoli nelle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino, dove migliaia di lavoratori pure avendone pieno diritto, sono esclusi dal beneficio a causa delle restrizioni imposte dal regolamento;

la regolare prestazione dell'assistenza farmaceutica alle stesse provincie e la estensione di essa a favore di tutte le categorie bracciantili e loro familiari.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il ministro intende adottare iniziative atte ad assicurare:

l'aumento degli assegni familiari;

il riconoscimento delle malattie professionali;

l'aumento dei minimi di pensione e la concessione di un assegno vitalizio a favore dei vecchi che non beneficiano di alcuna pensione;

provvedimenti particolarmente sollecitati nelle provincie campane, dove i lavoratori della terra versano nelle condizioni del più grave disagio.

(3803) « GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, VILLANI, AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere quali urgenti provvidenze abbiano adottato o intendano adottare in favore delle persone e dei beni colpiti dal recente fortunale abbattutosi sulla Sicilia.

(3804) « TURNATURI ».

*Interrogazioni a risposta scritta.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia stata fatta un'inchiesta per accertare se sia stata dolosa la mancanza di energia elettrica, verificatasi mercoledì 20 novembre 1957 dalle 18 alle 19,40 nel palazzo degli esami, mentre avevano luogo le prove scritte per il concorso di notaio, e per sapere se non ritenga opportuno annullare gli esami, dato che molti candidati, non colti di sorpresa, hanno approfittato del buio per commettere delle irregolarità.

(30383) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Mastrototaro Antonio fu Domenico, da Corato (Bari), indiretta nuova guerra, per la morte del figlio Domenico, avvenuta nel 1943.

« Fa presente che il Mastrototaro, nel marzo 1957, ha inoltrato domanda di aggravamento.

(30384) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Venturini Giuseppe di Sergio, classe 1915, da Foggia (diretta nuova guerra, posizione n. 1304739).

(30385) « CAVALIERE STEFANO ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra del tenente colonnello della riserva Carlo Caffisch, numero di posizione 1805760; già approntato il progetto concessivo n. 20612 del 22 ottobre 1956; non approvato dal comitato e restituito al servizio con rilievo.

« L'interessato ha fatto presente più volte che, pur avendo prestato servizio nella Repubblica sociale italiana, la sua infermità si riferisce a servizio prestato in precedenza; pertanto la sua istanza va esaminata in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e non della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

(30386)

« DE TOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che ostano alla presa in considerazione della domanda di aggravamento inoltrata dall'invalido di guerra signor Spedicato Antonio, già titolare del certificato di pensione 1821209, posizione n. 893306, e spedita alla Direzione generale delle pensioni di guerra con raccomandata n. 2517 dell'ufficio poste e telegrafi di Soleto (Lecce) in data 3 luglio 1956.

(30387)

« LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione — indiretta nuova guerra — relativa al signor Angelo Rubino, padre del defunto Luigi Rubino.

« La pratica di cui trattasi ha il numero di posizione 1196741.

(30388)

« LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere qual'è lo stato attuale della pratica di pensione — indiretta nuova guerra — relativa al signor Giuseppe Quadrucci, da Pulsano (Taranto), posizione 499831.

(30389)

« LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali motivi vietano la presa in considerazione della domanda di aggravamento prodotta dall'invalido di guerra Luigi De Prezzo, posizione 247733, libretto di pensione n. 5110125.

« La domanda di cui trattasi è stata inoltrata da oltre un anno.

(30390)

« LATANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Domenichini Norma fu Angelo. Trattasi di diretta civile. Posizione n. 204343.

(30391)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Patuelli Giuseppe fu Gottardo. Trattasi di diretta civile. Più volte la pratica è stata sollecitata senza però ottenere risposta.

(30392)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere con quali criteri l'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente ha ripartito — agli effetti dell'applicazione dell'I.C.A.P. — il reddito della « Società V.I.S. (Vetro italiano di sicurezza) » con sede in Milano.

« Tale società ha uno dei suoi più importanti stabilimenti in Pisa, mentre la quota di reddito attribuita al comune di Pisa è solo l'11 per cento.

« E per sapere se l'ufficio distrettuale ha proceduto ad accertamenti o rettifiche nei riguardi dei redditi dichiarati dalla predetta società.

(30393)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica di pensione di Rizzi Emilio fu Vittorio.

(30394)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che per l'ammasso dell'olio di oliva della campagna in corso, venga elevato il limite della acidità da 8 a 15 gradi, in quanto l'attuale limite renderebbe il beneficio agli agricoltori dell'ammasso volontario praticamente inoperante in vaste zone della provincia di Reggio Calabria, dove l'olio prodotto, a causa del pessimo andamento stagionale, risulta di gradazione superiore agli 8°.

(30395)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere perché al personale delle ferrovie dello Stato dal luogo di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

domicilio a raggiungere la sede di servizio è vietato viaggiare con i treni rapidi,

per conoscere, altresì, se non si voglia dare disposizioni più larghe onde venire incontro ai desiderati dei ferrovieri che da tale divieto vengono danneggiati anche economicamente (risulta, ad esempio, che il personale abitante a Chieti per raggiungere Pescara, stazione di partenza per il loro servizio, è costretto a servirsi degli autobus di linee private a causa di tale divieto).

(30396)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritiene opportuno prendere l'iniziativa, nel quadro di quanto già si sta facendo in altri campi, nel paese, per celebrare degnamente il decimo anniversario della promulgazione della Carta costituzionale, per la emissione di francobolli di vario valore che ricordino agli italiani in tutto il mondo il decimo anniversario della entrata in vigore della legge fondamentale dello Stato.

(30397)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se si renda conto che il Ministero ha gravemente leso i diritti di quei collocatori i quali, in base alla legge n. 562, avrebbero dovuto essere inquadrati entro il 30 giugno e ai quali poi era stato promesso l'inquadramento entro il 31 ottobre 1957.

(30398)

« PRETI, CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla situazione eccezionale esistente alla « Cemental » di Correggio Emilia, in modo particolare sui licenziamenti individuali con chiaro carattere di rappresaglia e sul fatto che il datore di lavoro chiama i familiari dei dipendenti e rivolge loro intimidazioni intollerabili; e per sapere se intende intervenire affinché si ponga termine a tale stato di cose.

(30399)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, e i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se è a loro conoscenza

1°) che, durante le recenti alluvioni, le industrie di Crotona hanno subito danni ingenti, ammontanti forse, ad un miliardo di

lire, a causa dello straripamento delle acque dei torrenti Esaro e Passovecchio;

2°) che, in una riunione, tenutasi a Crotona, alla presenza del sottosegretario Pugliese e del prefetto di Catanzaro, la Montecatini, la Pertusola e la Rossi Tranquillo, a mezzo dei loro dirigenti locali, hanno chiaramente prospettato la grave eventualità, ove i provvedimenti richiesti non vengano adottati con l'urgenza che il caso richiede, di prendere in considerazione la chiusura dei loro stabilimenti, che, come ognuno sa, rappresentano la vita della città di Crotona e l'unico complesso industriale di tutta la Calabria;

3°) che la sistemazione del torrente Esaro era stata compresa tra le opere da eseguirsi nel secondo anno di attuazione della legge speciale per la Calabria, mentre il dottor Caputo, presidente del consorzio di bonifica della bassa valle del Neto, nella riunione suddetta, con grande disinvoltura ha affermato che a tutt'oggi la progettazione stessa non è ancora iniziata;

4°) che lo stesso dottor Caputo, nell'affermare quanto sopra, dimenticava che, proprio per la sistemazione dell'Esaro, esiste un progetto, redatto, fin dal 1930, dall'ingegnere Ruggiero Pugliese, progetto che potrebbe essere subito pronto, dopo l'aggiornamento dei prezzi.

« Per sapere, inoltre, se i ministri interessati non ritengano opportuno riprendere in esame il progetto Pugliese, che nel 1930, non ha avuto pratica attuazione, perché impegnava cifre che, a suo tempo, non si sa bene con quale criterio sono state giudicate rilevanti; se essi, in tempi in cui si parla dell'industrializzazione del Mezzogiorno come di uno dei problemi più importanti della vita politica, economica e sociale del nostro paese, in tempi in cui, in Calabria, dovrebbe avere pratica attuazione una legge speciale, condannano alla morte le poche industrie esistenti nella provincia di Catanzaro per la incomprendibile posizione del presidente di un consorzio di bonifica o, peggio ancora, per risparmiare due o trecento milioni, mentre i contribuenti italiani corrispondono, per la Calabria, un'addizionale del 5 per cento, che darà un gettito complessivo di centinaia e centinaia di miliardi.

(36400)

« MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere per quali motivi non sia stato rispettato il disposto dell'articolo 8 della legge 5 aprile

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

1951, n. 203, per ciò che concerne il consiglio comunale di Trieste.

« Come è noto nel settembre 1957 più della metà dei consiglieri comunali di Trieste (appartenenti ai gruppi della democrazia cristiana, del movimento sociale italiano, del partito nazionale monarchico e del partito repubblicano italiano) si sono dimessi, determinando così la situazione prevista dall'articolo 8 sopra citato il quale recita: « Si procede inoltre alla rinnovazione integrale... b) quando il consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri. Le elezioni si effettuano entro tre mesi... dal verificarsi delle condizioni di cui la lettera b) ».

« Il consiglio comunale di Trieste era stato eletto nel 1956 secondo le norme della legge citata che quindi è interamente valida anche nel territorio di Trieste.

« Malgrado il preciso disposto della legge fino ad oggi le elezioni non solo non si sono effettuate ma non sono nemmeno indette, violando così il preciso termine stabilito dalla legge stessa.

« L'interrogante richiama l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla gravità della situazione che si è così determinata, privando la città di Trieste (che non dispone oggi di nessuna rappresentanza parlamentare) dell'unico organo democraticamente eletto che ne possa rappresentare gli interessi, oltre che il comune della sua legittima e democratica amministrazione.

« L'interrogante chiede inoltre in quale data si intenda procedere a queste improrogabili elezioni.

(30401)

« BELTRAME ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se risulta vero quanto pubblicato dal quotidiano *Il Tempo* di Roma del 28 novembre 1957 e, precisamente quanto segue:

1°) se è vero che il comune di Roma ha concesso al dottor Rosario Bentivegna, funzionario del partito comunista, ed alla sua consorte, deputato dello stesso partito, la somma di lire quindici milioni per risarcimento delle escoriazioni riportate e guaribili in otto giorni, urtando contro una colonnina spartitraffico con la propria motocicletta,

2°) se è vero che la compagnia di riviste Wanda Osiris ha avuto dallo Stato un certo numero di milioni perché sinistrata da un incendio;

3°) se è vero che il Governo avrebbe deciso di elargire la somma di lire cinquanta-

mila alla famiglia di ogni marinaio deceduto in seguito allo scoppio della *A. M. Jevoli*.

« Se tutto quanto sopra risponde a verità, gli interroganti chiedono:

1°) se, considerata la limitata entità del danno subito dai coniugi Bentivegna, il Governo ritiene equa l'indennità loro corrisposta dal comune di Roma e, in caso contrario, quali misure intende adottare in considerazione che lo Stato, con particolari interventi, eroga a favore di detto comune notevoli somme di pubblico denaro;

2°) se e quanti milioni sono stati erogati alla compagnia Wanda Osiris, secondo quali disposizioni e a quale titolo, tenuto presente che una compagnia di spettacoli dovrebbe essere assicurata contro i sinistri, compreso l'incendio;

3°) se, considerata la generosa attenzione riservata dagli enti pubblici, di cui alla presente, ai sinistrati nominati nei precedenti punti, non ritenga irrisoria la somma di cinquantamila lire destinata alle famiglie dei marinai caduti sul lavoro; proprio perché, trattandosi di un atto di liberalità da parte dello Stato, non venga meno il significato di solidarietà da parte del paese con coloro che sono rimasti vittime del dovere compiuto.

(30402) « CALVI, PAVAN, ZANIBELLI, BIAGGI, SCALIA, CAVALLARI NERINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica (risarcimento danni di guerra per edificio distrutto dagli eventi bellici in Ateleta in provincia di Aquila) riguardante il signor Angelo Liberatore fu Pasquale.

« Essendo questi residente negli Stati Uniti d'America, il suo procuratore, signor Giovanni Pulcini, credè bene — dopo la liberazione — di rivolgersi all'Ambasciata americana, che, a sua volta, inoltrò la domanda presso il Ministero dell'interno.

(30403)

« AMICONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare in merito alla situazione che si è creata nel comune di Carpi (Modena) circa l'amministrazione e la gestione dell'asilo infantile, avendo il prefetto di Modena sospeso il consiglio di amministrazione di quella istituzione e nominato un commissario prefettizio, in seguito alla deliberazione presa da quel consiglio di chiudere, a tempo indeterminato, l'asilo per mancanza di mezzi.

« Gli interroganti fanno presente che l'Opera pia asilo infantile, raccoglie n. 250

bambini, ed ha come unico patrimonio lire 50 mila, per cui vive quasi unicamente del contributo annuo corrisposto dal comune in lire 3 milioni e 500 mila. Ha inoltre sede nello stabile di proprietà del comune, appositamente costruito con una spesa di lire 30 milioni ed ora in via di riassetto e completamento per una spesa ulteriore di lire 25 milioni. Il consiglio di amministrazione dell'asilo ha chiuso l'esercizio 1956, con un *deficit* di lire 3 milioni e 500 mila e prevedendo un disavanzo di circa altrettanto, per cui l'amministrazione comunale, considerata l'impossibilità di ulteriore funzionamento e al fine di dare una maggiore definitiva stabilità alla istituzione, ha deliberato di gestire direttamente l'asilo in sostituzione dell'Opera pia. La deliberazione del consiglio comunale non è stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa la quale a sostegno del diniego ha eccepito il carattere facoltativo della spesa, in quanto a suo parere non attiene a fini strettamente istituzionali.

« È opinione degli interroganti che:

1°) la nomina del commissario alla gestione dell'asilo sia illegittima oltretutto ingiustificata perché non risolve il problema ma come è dimostrato dall'andamento attuale lo aggrava;

2°) che i motivi addotti dalla Giunta provinciale amministrativa per respingere la delibera del consiglio comunale, non possono essere riconosciuti validi, considerato (come giustamente sostiene l'amministrazione nel ricorso al Ministero) che gli asili, in quanto scuole materne, costituiscono il primo grado (preparatorio) dell'istruzione elementare a norma degli articoli da 37 a 40 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e da 123 a 127 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297, di conseguenza la spesa relativa per i comuni deve intendersi obbligatoria e da comprendersi fra quelle di cui all'articolo 91 della vigente legge comunale e provinciale del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, come già previsto nelle norme provvisorie sull'applicazione del testo unico della finanza locale, approvate con decreto del Capo del Governo 19 settembre 1931, che pongono le istituzioni comunali al n. 2 della lettera b) del citato articolo 91.

« Gli interroganti chiedono quindi che siano salvaguardate le prerogative dei comuni nell'assolvimento dei loro compiti, per meglio far fronte alle esigenze delle popolazioni amministrate.

(30404) « BORELLINI GINA, GELMINI, CREMASCHI, RICCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità che l'ex primo aiutante di polizia Lorusso Carlo, già dipendente dalla questura di Matera, al termine del periodo massimo di aspettativa concessagli per riconosciuti motivi di salute (ed in attesa di eventuale dispensa dal servizio per inabilità fisica), sia stato, per ben 11 mesi, privato dello stipendio e di qualsiasi assegno anche a semplice titolo alimentare.

« In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere in base a quali precise disposizioni di legge le autorità abbiano così operato e — ove tale provvedimento sia stato arbitrario — quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del funzionario che ha illegalmente operato e, comunque, in contrasto con i nuovi orientamenti del diritto pubblico e di tassative disposizioni costituzionali e di leggi specifiche, relative allo stato giuridico dei dipendenti statali.

(30405)

« SPADAZZI ».

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere:

1°) se sia a conoscenza che, con recente circolare il Provveditorato degli studi di Ancona, ha fissato in 30 giorni il periodo minimo di assenza delle insegnanti titolari della scuola primaria per la loro sostituzione con supplenti scelti dalla apposita graduatoria provinciale disponendo che, ove l'assenza del titolare sia inferiore a 30 giorni, l'insegnamento venga affidato ad altro insegnante del plesso scolastico attraverso abbinamento di classi ad orari alternati;

2°) se tale circolare sia stata adottata in seguito a disposizione del Ministero della pubblica istruzione;

3°) se non ritenga il provvedimento gravemente pregiudizievole agli interessi degli alunni, degli insegnanti, delle famiglie, delle amministrazioni comunali e soprattutto al buon funzionamento della scuola considerando.

a) che le aule sono già in maggioranza superaffollate;

b) che, nei plessi di campagna, ove già esistono le pluriclasse, un'ulteriore aggiunta di altre classi crea delle serie difficoltà per gli insegnanti, tutto a discapito dell'insegnamento;

c) che, quest'anno, la situazione è resa più grave dal fatto che, in molte provincie, le lezioni sono iniziate con ritardo, anche di un mese, a motivo dell'epidemia di asiatica;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

d) che il provvedimento toglie ogni speranza alle migliaia di giovani abilitate che aspirano a fare qualche giorno di supplenza per migliorare il proprio punteggio in graduatoria;

e) che l'adozione di orari alternati comporta un grave aumento delle spese per illuminazione, riscaldamento e manutenzione delle aule, a carico dei comuni;

f) che l'adozione dei turni alternati nelle scuole di campagna, comporta gravissimo disagio per le insegnanti alle quali spesso il prolungamento dell'orario rende impossibile servirsi dei normali servizi di collegamento e trasporto con il proprio comune di residenza,

g) che gli insegnanti « soprannumerari » sono in percentuale insufficiente a coprire le assenze, in quanto, in maggior parte, hanno avute classi assegnate per l'intero anno;

4°) le sottoscritte chiedono infine, di sapere se il ministro non ritenga urgente e necessario revocare il provvedimento tornando alle precedenti disposizioni che fissavano in dieci giorni il periodo minimo di assenza dei titolari per la loro sostituzione con supplenti.

(30406) « CINCIARI ROPANO MARIA LISA, NENNI GIULIANA, IOTTI LEONILDE, VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali prospettive esistano circa la prosecuzione dei lavori per la costruzione dell'autostrada Pompei-Salerno.

« L'interrogante fa presente, infatti, che nei prossimi giorni saranno totalmente licenziate le maestranze della ditta Grassetto (circa 300 unità), a causa dell'ultimazione dei lavori nel residuo lotto appaltato alla predetta ditta la quale ha costruito in questi anni il tratto dell'autostrada Cava dei Tirreni-Vietri sul Mare-Salerno Canalone col finanziamento della Cassa del Mezzogiorno; nel mentre la Cassa del Mezzogiorno ha annunciato di avere esaurito ogni stanziamento per l'opera in questione, sicché l'ulteriore prosecuzione dei lavori viene ora a dipendere da un eventuale finanziamento da parte dell'A.N.A.S., e ciò quand'anche la costruzione e la gestione dell'autostrada dovesse dall'A.N.A.S. essere affidata in concessione.

« L'interrogante richiama, infine, l'attenzione degli onorevoli ministri sulla necessità

che sia fatto tutto e con ogni sollecitudine per evitare che trecento padri di famiglia vengano gettati sul lastrico alla vigilia delle feste natalizie e dell'inverno nel mentre essi potrebbero restare occupati per lunghi mesi ancora qualora si provvedesse a finanziare il tratto terminale dell'autostrada Salerno Canalone-Salerno ospedali riuniti.

(30407)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è stato incluso nel programma di lavori ammessi al contributo dello Stato per il corrente esercizio il progetto di costruzione della fognatura del comune di Frassineto Po (Alessandria).

« L'abitato del detto comune si trova in condizioni igieniche deplorabili per lo scorrimento dei liquami che dai pozzi neri e dalle concimaie di fortuna fuoriescono dai cortili sulle vie pubbliche in tempo di piogge, e per il deflusso continuo delle acque di rifiuto domestiche nei fossati delle vie nell'interno dell'abitato, infestato nella stagione calda da miriadi di mosche, con grave pericolo per la salute degli abitanti.

(30408)

« ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sono stati inclusi nel programma di lavori da eseguirsi con il contributo dello Stato nel corrente esercizio i progetti di sistemazione delle strade interne del capoluogo e delle frazioni del comune di Camino Monferrato (Alessandria), il quale, danneggiato nella frazione di Brusaschetto dai crolli di case causati dagli scavi per l'estrazione della marna cementizia e, negli ultimi anni, dalle calamità atmosferiche che hanno gravemente colpito la viticoltura, è assolutamente privo di mezzi finanziari anche per effettuare una sommaria manutenzione delle strade, intesa a proteggere le massicciate di sottofondo.

(30409)

« ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere se intende dare una soluzione al problema dell'approvvigionamento idrico di San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria) ove la popolazione è costretta a bere acqua inquinata della fiumara con conseguenze nocive alla sua salute.

(30410)

« MINASI ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a sua conoscenza che il prefetto di Avellino, anziché affrettare la conclusione dei lavori della commissione tecnica provinciale per l'equo affitto, in ordine all'applicazione della legge 10 ottobre 1957, n. 921, relativa alla riduzione dei canoni nelle zone colpite da calamità, ha, pur dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 9 novembre 1957, ulteriormente rinviato la riunione della commissione di cui sopra, malgrado fosse stata regolarmente convocata e avesse ormai, in precedenti sedute, concluso i lavori preparatori, e ciò unicamente per avere egli ricevuto un memoriale della locale organizzazione degli agrari diretto ad ottenere la revisione dei deliberati precedentemente presi dalla commissione, con la partecipazione dei rappresentanti degli stessi agrari.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro non ritenga opportuno e necessario intervenire affinché i lavori della commissione tecnica provinciale per l'equo affitto di Avellino vengano rapidamente portati a termine e, anche prima del termine massimo del 22 dicembre 1957 previsto dal citato decreto, gli affittuari ripudi possano giovare dei benefici indicati dalla legge.

(30411)

« GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se intende disporre che la direzione provinciale delle poste di Reggio Calabria regoli il servizio postale di San Carlo di Condofuri, ove il servizio di distribuzione della corrispondenza subisce un ritardo di ben 24 ore, mentre l'inconveniente veniva eliminato con il criterio adottato dal direttore provinciale, che precedette l'attuale dottor Iacopino.

(30412)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di conoscere se vuole intervenire validamente presso gli uffici periferici competenti perché vengano soddisfatte tempestivamente le ragioni creditorie che i lavoratori di Terreti, Vinco e Pavigliana di Reggio Calabria vantano verso la ditta Basile per salari, indennità di licenziamento, ferie ed assegni familiari non corrisposti da molti mesi, senza che l'Ispettorato regionale del lavoro di Reggio Calabria abbia ancora assolto quanto necessita per determinare il fermo dei man-

dati da parte del Genio civile, ente appaltante.

« I lavoratori sono scesi in sciopero dal 2 ottobre 1957 ed i lavori non sono stati ancora ripresi.

(30413)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente eliminare la difformità di criteri adottati, agli effetti dell'inquadramento del personale dipendente dalle cantine sociali, dalla Direzione generale rapporti di lavoro e dalla Direzione generale assistenza e previdenza sociale dello stesso dicastero. Infatti, mentre la Direzione generale assistenza e previdenza sociale, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ed al parere espresso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 1954, ha classificato operai « marginali dell'agricoltura » i dipendenti da organizzazioni cooperativistiche dedite alla trasformazione ed alla alienazione dei prodotti agricoli, la Direzione generale dei rapporti di lavoro con nota del 14 novembre 1957, n. 24930/I.B.8, Div. XVII, ha negato la natura agricola dell'attività esercitata dalle cantine sociali, affermando la applicabilità per detti enti in materia di lavoro straordinario delle norme vigenti per le aziende industriali. I motivi adottati dalla Direzione generale rapporti di lavoro sono comuni a tutte le cooperative di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, né l'attività esercitata dalle cantine sociali può considerarsi eccedente il ciclo produttivo agrario.

« L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti il ministro intende adottare per concretare un unico orientamento nella materia nel senso tracciato dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria

(30414)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro del bilancio e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se si intenda, nella preparazione dei bilanci 1958-59 accogliere il voto unanime espresso dai rettori delle università e degli istituti superiori universitari nella riunione tenutasi a Pisa il giorno 8 novembre 1957, secondo cui l'efficacia del funzionamento degli atenei esige che il contributo ordinario dello Stato, da destinarsi esclusivamente al bilancio universitario senza de-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

trazioni di sorta, sia portato complessivamente almeno a dieci miliardi annui, cifra che sostanzialmente rappresenta poco più che una rivalutazione equa e doverosa del contributo complessivo dovuto agli atenei, giusta il testo unico 1933 sull'istruzione universitaria.

(30415)

« DE FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere, con opportuna sollecitudine, se esistono ragioni ostative alla liquidazione della pensione di guerra disposta con decreto ministeriale a firma Luigi Preti, n. 00149177 del 30 novembre 1955 trasmesso al servizio pagamenti per l'esecuzione di competenza, avuto presente che l'intestatario della pensione è rientrato in Italia da oltre un anno.

(30416)

« GHIBETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sulla sempre più tragica situazione di pericolo del centro abitato di Ragona di Nardodipace in provincia di Catanzaro. Questo centro abitato è stato duramente colpito dalle alluvioni del 1951 e del 1953 al punto che tutte le case di abitazione furono dichiarate inabitabili da un funzionario ministeriale colà inviato. A causa di tali danni furono costruiti 60 alloggi, mentre le famiglie domiciliate a Ragona sono circa 160.

« Per 4 anni all'approssimarsi delle piogge le 100 famiglie che sono condannate a vivere nelle vecchie case alluvionate, hanno vissuto momenti di ansia e di terrore temendo di essere seppellite dal crollo delle loro abitazioni.

« Questa situazione ha assunto aspetti drammatici a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi.

« Isolati dal capoluogo a causa di una frana caduta sulla rotabile, vedendo le loro case prossime a crollare 150 persone in preda al terrore hanno abbandonato Ragona e si sono rifugiati nella vicina frazione di Conari.

« Vane sono state le promesse e le minacce dei carabinieri per indurre i fuggiaschi a tornare sul luogo del pericolo: questo esodo di massa avrà fine quando sarà garantita la ricostruzione degli alloggi pericolanti e così essa la incolumità dei cittadini.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire perché sia posto fine a tale prolungato e giusto stato di allarme della laboriosa popolazione di Ra-

gonà, con l'immediato inizio dei lavori di costruzione degli alloggi necessari.

(30417)

« MICELI ».

*Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, in relazione al grave disagio che si manifesta alla scadenza di ogni annata agraria fra la categoria dei salariati agricoli a causa della libertà di disdetta, di cui fanno abuso gli agrari, e degli sfratti forzosi e trascorsi che ne conseguono, nonché del conseguente conflitto sociale, quali provvedimenti intende adottare allo scopo di regolamentare sulla base della « giusta causa » i rapporti tra l'impresa e i salariati agricoli dipendenti.

(768)

« FOGLIAZZA, MONTANARI, SCARPA, NICOLETTO, LOMBARDI CARLO, VENEGONI, CLOCCHIATTI, BALTARO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio, per sapere quali sono gli intendimenti del Governo in relazione alla risoluzione della conferenza provinciale per l'industrializzazione di Caltanissetta con la quale si chiede:

1°) la istituzione, in via transitoria, del prezzo minimo garantito sugli zolfi, resosi indispensabile e urgente specialmente per la prossima scadenza dei provvedimenti di sostegno dell'industria stessa a suo tempo adottati dalla Regione siciliana,

2°) l'intervento in Sicilia, d'intesa col Governo regionale siciliano, dell'I.R.I. e dell'E.N.I. in consociazione con la Società finanziaria siciliana e, in determinati casi, con gli operatori economici locali, per:

a) adeguate iniziative intese a superare radicalmente la crisi dell'industria zolfifera con la creazione di impianti chimici che utilizzino lo zolfo e i suoi sottoprodotti;

b) un programma di opere nella provincia di Caltanissetta allo scopo di realizzare una raffineria di petrolio e uno zuccherificio a Gela, impianti chimici a Caltanissetta e nella zona Trabia-Tallarita, una più ampia attività nel campo delle ricerche petrolifere, la messa in coltivazione dei vasti giacimenti di zolfo e sali potassici.

« Per sapere, altresì, se non ritengono opportuno promuovere dall'Ente zolfi italiani.

a) un accordo con l'E.S.E. per la fornitura di energia elettrica a tutte le miniere siciliane;

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

b) la istituzione e la diretta gestione dei trasporti operai delle zolfare siciliane.

(769) « DI MAURO, LI CAUSI, FALETRA, FAILLA, GIACONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quale azione intendono svolgere per impedire l'ulteriore aggravamento della situazione di Carbonia, per far recedere la direzione della Carbosarda dal proposito di operare nuovi licenziamenti e, intanto, per far immediatamente annullare i provvedimenti in atto, con i quali, contraddicendo le assicurazioni dei rappresentanti il Governo e violando gli accordi sindacali e le norme della procedura contrattuale, la direzione della Carbosarda sta procedendo a licenziamenti di operai su larga scala.

(770) « LACONI, PIRASTU, GALLICO SPANO NADIA, POLANO »

*Mozioni.*

« La Camera,

di fronte al sempre più minaccioso ripetersi di danni e di lutti quali quelli verificatisi nella regione calabrese a seguito delle intense piogge del 7 e 8 ottobre e del 20 novembre 1957 che hanno complessivamente causato 9 vittime umane e, in misura rilevante, crolli di abitazioni, frane, interruzioni stradali, danneggiamenti ad opere pubbliche, distruzioni di raccolti e di opere nelle campagne,

rilevato che — invece di rimanere almeno inalterati per aggiungersi a quelli della « legge speciale » — i normali stanziamenti per opere di sistemazione montana, valliva, e per edilizia popolare a carico dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, della Cassa del Mezzogiorno, sono andati decrescendo di anno in anno nella regione calabrese;

considerato che, per contro, neppure gli stanziamenti della legge 26 novembre 1955, n. 1177, vengono in Calabria tempestivamente investiti, sì che dei 38 miliardi già a tutt'oggi maturati e disponibili la gran parte è ancora da spendere e che, non contenti di ciò, si tenta in mille modi di deviare e di distorcere dai fini previsti dalla legge la destinazione degli stanziamenti stessi;

ricordato che il ripristino dei gravi danni causati dalla alluvione del 1953 è tutt'altro che ultimato specie nei confronti degli alluvionati meno abbienti,

ad evitare che l'imminente inverno possa essere apportatore di altre rovine e di altri lutti alla martoriata terra calabrese e che durante tale stagione, non più sostenibili diventino le già gravi condizioni di disoccupazione e di miseria di gran parte delle popolazioni,

impegna il Governo.

a voler disporre che gli stanziamenti annuali per la difesa del suolo e degli abitati calabresi, a carico dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della Cassa del Mezzogiorno si mantengono per lo meno a quelli annuali medi del settennio decorso e che a tal fine i ministri interessati rimettano entro il 15 marzo 1958, al Comitato di coordinamento, previsto dall'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, i consuntivi delle loro spese in Calabria durante il settennio 1950-1956 ed i preventivi dei loro interventi in Calabria per i prossimi 3 anni;

a voler intervenire perché i 38 miliardi già maturati a norma dell'articolo 17 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, siano, entro l'imminente inverno, completamente investiti in Calabria, e perché siano chiaramente stabiliti i criteri di investimento in piena ottemperanza alle norme fissate dall'articolo 1 della legge citata,

a voler provvedere perché la definizione delle pratiche dei danni dell'alluvione 1953 siano presto definite tenuto conto dei reali diritti degli alluvionati a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 938 e non subordinando il riconoscimento di tali diritti alle disponibilità finanziarie, che peraltro gli articoli 7 e 15 della citata legge consentono anche di aumentare;

a voler predisporre un provvedimento di legge per l'indennizzo dei danni ai privati causati dalle recenti intense piogge in Calabria;

a voler prevedere ed erogare adeguati stanziamenti straordinari, a favore degli E.C.A. dei comuni calabresi per l'assistenza invernale.

(114) « MICELI, CURCIO, GULLO, PICCIOTTO, ALICATA, MUSOLINO, MESSINETTI, CLOCCHIATTI, BOTTONELLI, CIANCA, AUDISIO, CERRETI, MONTANARI ».

« La Camera,

considerata l'importanza eccezionale che la coltura dell'olivo riveste nell'economia nazionale;

considerato che nella raccolta di tale frutto ogni campagna vede impegnate centri-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

naia di migliaia di donne, le quali lavorano in condizioni insopportabili per ogni coscienza civile, nell'assenza completa di ogni tutela previdenziale e assistenziale, anche di quelle previste dalla legge;

considerata la carenza quasi assoluta dell'amministrazione dello Stato, la qual cosa permette la violazione dei contratti e delle leggi, lasciando l'intera situazione nel dominio incontrastato degli « usi e consuetudini », impegna il Governo

a provvedere affinché tali insopportabili iniquità abbiano a cessare e, nel rispetto delle leggi e dei contratti, con il solerte interessamento degli enti locali e degli uffici periferici dello Stato, il lavoro delle raccogliatrici di olivo abbia a rientrare nell'ambito di una società civile.

(115) « DE LAURO MATERA ANNA, GATTI CAPORASO ELENA, NENNI GIULIANA, MEZZA MARIA VITTORIA, MAGNANI, SAMPIETRO GIOVANNI, CACCATORE, MANCINI, FERRI. DE MARTINO FRANCESCO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per le mozioni sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, dopo la risposta dell'onorevole ministro Bo alle interpellanze circa le industrie napoletane e particolarmente circa gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, la situazione a Pozzuoli si è notevolmente aggravata.

PRESIDENTE. Lo so. Ho ricevuto telegrammi come deputato di Napoli.

ROBERTI. L'amministrazione comunale di Pozzuoli si è dimessa e l'amministrazione provinciale di Napoli ha votato un ordine del giorno: si tratta in entrambi i casi di amministrazioni democristiane. Data la gravità della situazione, solleciteremmo una rapida risposta.

PRESIDENTE. Ho già preso contatti con il ministro, che mi ha assicurato che può

rispondere la settimana ventura. Mi riserverò, quindi, di fissare una delle sedute della settimana ventura per le repliche e per eventuali dichiarazioni suppletive del Governo.

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Il 20 scorso, signor Presidente, insieme con altri colleghi ho avuto l'onore di presentare una mozione sugli impegni dell'E. N. I. in Sicilia e in particolare nella provincia di Ragusa. La prego di interpellare il Governo perché faccia conoscere il suo parere circa la data di discussione della mozione.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. L'onorevole Natoli ed altri colleghi hanno presentato interrogazioni e interpellanze sulla questione delle tariffe elettriche. Ella, signor Presidente, ebbe a dire che dopo il 26 il ministro dell'industria sarebbe stato disposto a discuterne. Vorrei pregarla di fissare la data per la discussione.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Nei giorni scorsi abbiamo presentato una interpellanza sulle ispezioni in corso all'amministrazione comunale di Napoli. Ci rivolgiamo alla sua cortesia, signor Presidente, per ottenere una sollecita risposta dal Governo.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli Failla, Raffaelli e Caprara che interesserò i ministri competenti.

**La seduta termina alle 20,15.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 11:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ZANIBELLI ed altri. Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (2842),

GIRAUDO ed altri: Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone alluvionate (3180).

2. — *Discussione delle proposte di legge:*

BERRY: Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (2428) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

FANFANI ed altri. Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori* Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*;

Senatori PETTI e AGOSTINO. Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3242) — *Relatore*: Capalozza.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge*

GOZZI ed altri. Riforma dei contratti agrari (860),

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835),

*e del disegno di legge*

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065).

*Relatori*: Germani e Gozzi, *per la maggioranza*, Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

4. — *Discussione dei disegni di legge*

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore* Truzzi;

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto (2660) — *Relatore* Gennai Tonietti Erisia,

Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto (2661) — *Relatore* Gennai Tonietti Erisia.

5. — *Seguito della discussione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.*

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge*

MARTUSCELLI ed altri. Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

*e del disegno di legge*

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

7. — *Discussione del disegno di legge.*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*. Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*. Tesauero, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

9. — *Discussione delle proposte di legge.*

FABRIANI ed altri. Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore* Cavallaro Nicola,

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*. Roselli.

Senatore MERLIN ANGELINA. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*. Tozzi Condivi,

COLITTO. Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore* Gorini,

DAZZI ed altri. Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi

MUSOTTO ed altri. Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore* Ferrario.

Senatori AMADEO ed altri. Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore* Lombardi Ruggero.

10. — *Discussione dei disegni di legge*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*. Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1957

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori:* Vicentini, *per la maggioranza;* Rosini, *di minoranza.*

—————  
*Discussione del disegno di legge.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, con-

cluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

*Discussione della proposta di legge:*

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore:* Menotti.

—————  
**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
Dott. VITTORIO FALZONE

—————  
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI